*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma* Anno 138° — Numero 39

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 17 febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.**

**Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1997, n. 23.

**Regolamento concernente l'iscrizione delle società nel registro dei revisori contabili.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Definizione*

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per «decreto legislativo» si intende il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 2.

*Contenuto della domanda di iscrizione*

1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo il legale rappresentante della società deve dichiarare:

*a)* la denominazione o la ragione sociale;

*b)* la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia;

*c)* il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita degli amministratori;

*d)* la residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale degli amministratori;

*e)* il numero di codice fiscale degli amministratori;

*f)* l'assenza in capo agli amministratori di:

1) provvedimenti di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;

3) condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, per uno dei delitti indicati all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo;

*g)* l'iscrizione della maggioranza degli amministratori nel registro dei revisori contabili, con gli estremi della iscrizione di ognuno;

*h)* il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti;

*i)* la iscrizione delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti nel registro dei revisori contabili e gli estremi della iscrizione di ognuno;

*l)* nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V, del libro V del codice civile, la composizione per quote del capitale sociale, nonché il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita dei soci costituenti la maggioranza numerica e per quote e gli estremi della loro iscrizione nel registro dei revisori contabili;

*m)* nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile la composizione dell'assemblea ordinaria nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei soci che detengono la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea e gli estremi della loro iscrizione nel registro dei revisori contabili.

2. Alla domanda è allegata copia autentica dell'atto costitutivo con le eventuali modificazioni.

3. La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 3.

*Presentazione della domanda*

1. La domanda di cui all'articolo 2 è presentata, con i documenti allegati, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la società ha la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile.

2. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate nella data di spedizione.

3. Il procuratore della Repubblica accerta l'assenza delle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 4.

*Iscrizione nel registro*

1. All'esame delle domande delle società per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili provvede la commissione indicata nell'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517.

2. Su proposta della commissione è emanato un decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni di iscrizione della società nel registro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli: Flick*
*Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997*
*Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 11*

---

NOTE

AVVERTENZA:

I testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 14 del D.Lgs. n. 88/1992 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) è il seguente:

«Art. 14 *(Regolamento di esecuzione)*. — 1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono emanati uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili e di cancellazione dallo stesso nonché le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame e di esercizio del potere di vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

2. Il regolamento concernente le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, è emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali».

— Il comma 1, lettera *a)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

*Nota all'art. 1:*

— Per l'argomento del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, si veda in nota alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88:

«Art. 6 *(Iscrizione delle società nel registro)*. — 1. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, hanno diritto all'iscrizione nel registro le società che hanno la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia e rispondono ai seguenti requisiti:

*a)* oggetto sociale limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende;

*b)* rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro;

*c)* nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro;

*d)* nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro;

*e)* nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

2. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'art. 2296 del codice civile.

3. Per le società iscritte nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, non è richiesta l'iscrizione nel registro».

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— Le legge 31 marzo 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme):

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni)*. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

*Nota all'art. 4:*

— Si trascrive il testo dell'art. 11 del R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, recante «Disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali», abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 88/1992, a decorrere dalla data di prima pubblicazione del registro dei revisori contabili. Alla formazione di tale registro si è provveduto con D.M. 12 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1995, n. 31-*bis* - 4ª serie speciale):

«Art. 11. — 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti.

2. Una copia aggiornata di tale ruolo è conservata presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La nomina a revisore è disposta con decreto del Ministro Guardasigilli, su proposta di una commissione centrale composta:

*a)* da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;

*b)* dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato;

*c)* da un funzionario del Ministero del tesoro;

*d)* da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

*e)* da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

*f)* da un funzionario della Banca d'Italia;

*g)* da un rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni;

*h)* da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

*i)* da un componente designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle professioni economico-amministrative.

4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente di cui alla lettera *b)* del comma 3.

5. I componenti di cui alle lettere da *c)* ad *h)* del comma 3 sono designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono preferibilmente scelti tra funzionari muniti della laurea in scienze economiche e commerciali.

6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere *c), d), e), f), g)* ed *i)* del comma 3 sono altresì designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi requisiti.

7. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresì a questi ultimi nel caso di cessazione dell'incarico.

8. La commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno cinque membri.

9. La commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati».

97G0053

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 febbraio 1997.

**Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° marzo 1991, 1° settembre 1991, 1° marzo 1992 e 1° marzo 1993, relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 1997 e scadenza 1° settembre 1997.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348268/233 del 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1991, attualmente in circolazione per l'importo di lire 8.980 miliardi;

n. 349137/245 del 21 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° settembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825201/257 del 20 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.500 miliardi;

n. 100238/275 del 22 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1993, attualmente in circolazione per l'importo di lire 8.670 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso di interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 1997 e scadenza 1° settembre 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° marzo 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° settembre 1997, è determinato nella misura del 3,75% per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT settennali 1° marzo 1991, in circolazione per lire 8.980 miliardi, cedola n. 13;

CCT settennali 1° settembre 1991, in circolazione per lire 9.500 miliardi, cedola n. 12;

CCT settennali 1° marzo 1992, in circolazione per lire 10.500 miliardi, cedola n. 11;

CCT settennali 1° marzo 1993, in circolazione per lire 8.670 miliardi, cedola n. 9.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 1.411.875.000.000 così ripartite:

L. 336.750.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1991;

L. 356.250.000.000 per i CCT settennali 1° settembre 1991;

L. 393.750.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1992;

L. 325.125.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1993,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziano 1997.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A1148

---

DECRETO 10 febbraio 1997.

**Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1995, 1° agosto 1995, 1° febbraio 1996, relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1997 e scadenza 1° agosto 1997.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593262/300 del 24 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1995, sottoscritti per l'importo di lire 13.763.000.000.000;

n. 594054/307 del 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1995, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 1995, sottoscritti per l'importo di lire 15.616.250.000.000;

n. 786336/316 del 25 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1996, sottoscritti per l'importo di lire 21.365.000.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1997 e scadenza 1° agosto 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° febbraio 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° agosto 1997, è accertato nella misura del 3,65% per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT settennali 1° febbraio 1995 emessi per lire 13.763.000.000.000, cedola n. 5;

CCT settennali 1° agosto 1995 emessi per lire 15.616.250.000.000, cedola n. 4;

CCT settennali 1° febbraio 1996 emessi per lire 21.365.000.000.000, cedola n. 3.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 1.852.165.125.000 così ripartite:

L. 502.349.500.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1995;

L. 569.993.125.000 per i CCT settennali 1° agosto 1995;

L. 779.822.500.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1996,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsone della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A1149

---

DECRETO 10 febbraio 1997.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 gennaio 1999, quinta e sesta tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento ne

limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 febbraio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 4.117 miliardi;

Visti i propri decreti in data 8 e 24 gennaio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 gennaio 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 gennaio 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'8 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 gennaio 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente articolo 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 11 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'8 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'8 gennaio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ (CTZ-24), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 febbraio 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 14 febbraio 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al

capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

*Il Ministro:* CIAMPI

**97A1150**

---

DECRETO 10 febbraio 1997.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998, terza e quarta tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 febbraio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 4.117 miliardi;

Visti i propri decreti in data 8 e 24 gennaio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi («CTZ-18») con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'8 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 gennaio 1997.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 11 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'8 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, in base all'art. 4, secondo comma, del menzionato decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 8 gennaio 1997. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni ne superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su piu offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno prese in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto tra il valore dei titoli di cui lo specialista e risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ-18, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 febbraio 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inscrire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 14 febbraio 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

*Il Ministro:* CIAMPI

97A1151

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 gennaio 1997.

**Onere per la pesca del novellame da consumo per il 1996.**

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, e in particolare l'art. 30 che prevede la possibilità di revisione degli oneri per pesche speciali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1996, recante la revisione dell'importo dell'onere annuale per la pesca del novellame da consumo con traino;

Considerato che le motivazioni addotte per la riduzione dell'onere di cui al succitato decreto ministeriale 12 novembre 1996, erano state segnalate dalle associazioni di categoria anche per le analoghe precedenti attività svolte nel 1996;

Considerato che il parere favorevole espresso all'unanimità dal comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta congiunta del 5 novembre 1996 non prevede l'anno di riferimento ai fini della riduzione dell'onere;

Decreta:

Art. 1.

1. La riduzione ad un milione di lire di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 12 novembre 1996 è valida anche per l'autorizzazione alla pesca del novellame da consumo con traino rilasciata relativamente alla campagna di pesca 1996.

Art. 2.

1. Gli armatori che abbiano già provveduto al pagamento di due milioni per l'autorizzazione alla pesca del novellame da consumo con traino per la campagna di pesca 1996 non debbono versare alcun onere per l'analoga autorizzazione rilasciata per la campagna di pesca relativa all'anno 1997.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1997

*Il Ministro:* PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1997*
*Registro n. 1 Risorse alimentari, foglio n. 12*

**97A1152**

---

DECRETO 14 febbraio 1997.

**Liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario provinciale di Modena.**

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1, del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettabili, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo dei consorzi agrari;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, con la quale è stato istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visti gli articoli 2542 e 2543 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1997 con il quale, in relazione ai risultati evidenziati dall'analisi del bilancio al 31 dicembre 1995 effettuata dai consulenti incaricati dal consorzio agrario provinciale di Modena, è stato disposto lo scioglimento degli organi statutari con contestuale nomina del commissario governativo nella persona del dott. Renato Zanotti, coadiuvato dal rag. Pietro Chialli nella qualità di vice commissario;

Vista la relazione presentata dal commissario governativo dott. Renato Zanotti in data 12 febbraio 1997 con la quale lo stesso, nel rilevare il grave dissesto del consorzio, caratterizzato da mancanza di liquidità, perdita di credito bancario, sottoposizione e numerose azioni cautelari ed esecutive da parte di creditori, ne richiede l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che dalla sopracitata relazione e dai documenti alla stessa allegati si rileva che il consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'assoggettamento del consorzio agrario provinciale di Modena alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione dell'esercizio provvisorio d'impresa ai sensi dell'art. 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visti gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio agrario provinciale di Modena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Modena, Strada nazionale del Canaletto Sud n. 75 è posto in liquidazione coatta amministrativa, ed il dott. Renato Zanotti è nominato commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Modena.

Art. 2.

Il rag. Pietro Chialli è nominato vice commissario affinché collabori, previa specifica delega, con il commissario ovvero lo sostituisca in caso di impedimento.

Art. 3.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione dell'esercizio provvisorio d'impresa ai sensi dell'art. 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 14 febbraio 1997

*Il Ministro:* PINTO

**97A1200**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 gennaio 1997.

**Autorizzazione ad alcuni uffici sanitari a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati per uso internazionale.**

### IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli Uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di estendere anche ad altri uffici sanitari l'autorizzazione di cui al predetto decreto, in considerazione delle mutate condizioni del traffico internazionale ed al fine di agevolare i viaggiatori che hanno necessità di essere sottoposti a tali vaccinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale, sono i seguenti:

| Regione | Località |
|---|---|
| Piemonte | Alessandria - Azienda USL 20 |
| | Cuneo - Azienda USL 15 |
| | Novara - Azienda USL 13 |
| | Torino - Ufficio sanità aerea |
| | Torino - Azienda USL 1 |
| | Vercelli - Azienda USL 11 |
| Valle D'Aosta | Aosta - Servizio igiene pubblica |
| Lombardia | Milano - Ufficio sanità aerea |
| | Milano - Azienda USL 39 |
| | Bergamo - Azienda USL 12 |
| | Brescia - Azienda USL 18 |
| | Como - Azienda USL 5 |
| | Cremona - Azienda USL 23 |
| | Mantova - Azienda USL 21 |
| | Lecco (CO) - Azienda USL 7 |
| | Legnano (MI) - Azienda USL 34 |
| | Pavia - Azienda USL 42 |
| | Sondrio - Azienda USL 9 |
| | Varese - Ufficio sanità aerea |
| | Varese - Azienda USL 1 |
| Bolzano | Bolzano - Ufficio d'igiene e sanità pubbl. - USL centro-sud |
| Trento | Trento - Servizio igiene pubblica |
| Veneto | Padova - Azienda USL 16 |
| | Venezia - Ufficio san. mar. e aerea |
| | Verona - Azienda USL 20 |
| Friuli V. Giulia | Trieste - Ufficio san. mar. e aerea |
| Liguria | Genova - Ufficio san. mar. e aerea |
| | Genova - Azienda USL 3 genovese |
| | Imperia - Ufficio san. marittima |
| | Imperia - Azienda USL 1 imperiese |
| | La Spezia - Ufficio san. marittima |
| | La Spezia - Azienda USL 5 spezzino |
| | Savona ufficio san. marittima |
| | Savona - Azienda USL 2 savonese |
| Emilia Romagna | Bologna - Ufficio san. aerea |
| | Bologna - Azienda USL Bologna |
| | Imola (BO) - Azienda USL Imola |
| | Parma - Azienda USL Parma |
| | Piacenza - Azienda USL Piacenza serv. igiene pubblica |
| | Ravenna - Ufficio san. mar. e aerea |
| Toscana | Arezzo - Azienda USL 8 |
| | Firenze - Azienda USL 10 |
| | Livorno - Ufficio san. marittima |
| | Lucca - Azienda USL 2 |
| | Pisa - Ufficio sanità aerea |
| Umbria | Foligno - Azienda USL 3 |
| | Perugia - Azienda USL 2 |
| | Terni - Azienda USL 5 conca ternana |

| Regione | Località |
|---|---|
| Marche | Ancona - Ufficio san. mar. e aerea |
| | S. Benedetto del Tronto (AP) - Azienda USL 22 |
| Lazio | Civitavecchia (RM) - Uff. san. maritt. |
| | Fiumicino (RM) - Uff. san. aerea |
| | Fiumicino (RM) - soc. Alitalia (limitatamente al personale dipendente) |
| | Roma - Ministero della sanità dipartimento prevenzione |
| | Roma - Fiumicino - Uff. san. marittima via della Letteratura, 14 - Roma |
| | Roma - Istituto superiore di sanità (limitatamente al personale dipendente) |
| | Roma - Azienda USL RM/A |
| | Roma - Azienda USL RM/E |
| | Roma - Fao (limitatamente al personale dipendente) |
| | Roma - Ministero della difesa servizio sanitario dell'E.I. della M.M. e dell'A.M. nell'ambito del personale della difesa |
| Abruzzo | Ortona (CH) - Azienda USL Chieti 22 presidio di Ortona |
| | Pescara - Ufficio san. mar. e aerea |
| | Teramo - Azienda USL 6 |
| Molise | Campobasso Azienda USL centro Molise |
| | Isernia - Azienda USL Pentria |
| | Termoli - Azienda USL 4 - Basso Molise |
| Campania | Napoli - Ufficio san. mar. e aerea |
| | Salerno - Uff. san. marittima |
| Puglia | Bari - Ufficio san. mar. e aerea |
| | Brindisi - Ufficio san. mar. e aerea |
| | Manfredonia (FG) - Ufficio san. mar. |
| | Taranto - Ufficio san. marittima |
| Basilicata | Matera - Azienda USL 4 |
| | Potenza - Azienda USL 2 |
| Calabria | Catanzaro - Azienda USL 7 |
| | Regg. Calabria - Uff. san. mar. aer. |
| Sicilia | Augusta - Ufficio san. marittima |
| | Catania - Ufficio san. mar. e aerea |
| | Messina - Ufficio san. marittima |
| | Palermo - Ufficio san. mar. e aerea |
| | Porto Empedocle (AG) - Uff. san. maritt. |
| | Ragusa - Azienda USL 23 |
| | Siracusa - Uff. san. marittima |
| | Trapani - Uff. san. mar. e aerea |
| Sardegna | Cagliari - Uff. san. mar. e aerea |
| | Porto Torres (SS) - Uff. san. mar. aer. |

Art. 2.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Roma, 14 gennaio 1997

*Il Ministro:* BINDI

97A1128

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 settembre 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio imposte dirette di Bagheria nei giorni 14 e 15 luglio 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio I.V.A. di Livorno in data 21 luglio 1995 per le conseguenze di un furto con scasso perpetrato ai danni dell'ufficio;

ufficio del registro di Chioggia in data 5 agosto 1995 per disinfestazione dei locali;

direzione regionale delle entrate per la Toscana, sezione staccata di Pisa, nei giorni 12 e 14 agosto 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio I.V.A. di Taranto in data 14 agosto 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro di Mestre nei giorni 14 e 16 agosto 1995 per l'effettuazione di lavori di ristrutturazione dell'ufficio;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

*Regione Sicilia:*

ufficio imposte dirette di Bagheria nei giorni 14 e 15 luglio 1995.

*Regione Toscana:*

ufficio I.V.A. di Livorno in data 21 luglio 1995;

direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Pisa, nei giorni 12 e 14 agosto 1995.

*Regione Veneto:*

ufficio del registro di Chioggia in data 5 agosto 1995 e ufficio del registro di Mestre nei giorni 14 e 16 agosto 1995.

*Regione Puglia:*

ufficio I.V.A. di Taranto in data 14 agosto 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1995

*Il direttore generale:* ROXAS

97A1089

DECRETO 21 gennaio 1997.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali la direzione regionale delle entrate per la Sicilia e la direzione delle entrate per la regione autonoma Valle d'Aosta hanno comunicato il mancato funzionamento dei sottoelenati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

commissione tributaria provinciale di Caltanissetta nei giorni 30 e 31 dicembre 1996 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro atti civili di Catania in data 31 dicembre 1996 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro di Aosta nel perodo dal 18 al 31 dicembre 1996 per trasloco dell'ufficio ad altra sede;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

*Regione Valle d'Aosta:*

ufficio del registro di Aosta nel periodo dal 18 al 31 dicembre 1996.

*Regione Sicilia:*

commissione tributaria provinciale di Caltanissetta nei giorni 30 e 31 dicembre 1996;

ufficio del registro atti civili di Catania in data 31 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1997

*Il direttore generale:* ROMANO

97A1123

DECRETO 13 febbraio 1997.

**Modificazioni ai decreti ministeriali 29 ottobre 1996 conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef a favore dell'Unione delle comunità ebraiche italiane e del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici nonché il versamento dell'acconto sui redditi assoggettati a tassazione separata e il contributo straordinario per l'Europa.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che fissa al 31 ottobre il termine per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di approvazione dei certificati modelli 101 e 201, rispettivamente per l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 101) di cui all'art. 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno, nonché delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 201), e dei modelli 730 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché del contributo per il Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1997 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati;

Visti i decreti del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1996 di approvazione dei suddetti modelli;

Visto l'art. 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, il quale dispone che, a decorrere da periodo di imposta 1996, l'Unione delle comunità ebraiche italiane concorre con lo Stato e gli altri soggetti previsti da precedenti leggi alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, il quale dispone che ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, il quale stabilisce che per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento, da effettuare nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il contributo straordinario per l'Europa;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. I contribuenti in possesso dei certificati modelli 101 o 201 esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi che intendono effettuare la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef a favore dell'Unione delle comunità ebraiche italiane devono apporre la firma nello spazio riservato alle annotazioni dei suddetti certificati. La firma dovrà essere preceduta dalla seguente dicitura: «Otto per mille dell'Irpef Unione delle comunità ebraiche italiane».

Art. 2.

1. I contribuenti che utilizzano il modello 730 possono effettuare la scelta dell'otto per mille dell'Irpef a favore dell'Unione delle comunità ebraiche italiane apponendo la firma in calce al modello 730-1. La firma dovrà essere preceduta dalla dicitura: «Dichiarante: otto per mille dell'Irpef Unione delle comunità ebraiche italiane», ovvero «Coniuge: otto per mille dell'Irpef Unione delle comunità ebraiche italiane». In caso di dichiarazione congiunta, se entrambi i coniugi intendono effettuare la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef a favore dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, dovranno apporre le due firme di seguito alle rispettive diciture.

Art. 3.

1. I modelli 730-4 e 730-5, di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale 29 ottobre 1996, concernenti le comunicazioni relative all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1997 ai lavoratori dipendenti e pensionati, vengono sostituiti da quelli previsti negli allegati 1 e 2.

2. Le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *B* del citato decreto ministeriale 29 ottobre 1996 per la comunicazione dei dati di cui al modello 730-4, effettuata mediante supporti magnetici, vengono sostituite da quelle contenute nell'allegato 3 del presente decreto.

3. Le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *C* del predetto decreto ministeriale 29 ottobre 1996, concernenti le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi Mod. 730/97, vengono così modificate:

*a)* nel tipo record D (Record relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, altri redditi, oneri e altri dati):

- ☐ il campo 42, da posizione 308 a posizione 316 «Spese mediche specialistiche e chirurgiche spettanti», è modificato in un filler numerico impostato a zero;
- ☐ il campo 44, da posizione 326 a posizione 334 «Spese mediche generiche spettanti», assume la dizione: «Ammontare delle spese mediche che confuisce nella base di calcolo della detrazione del 22 per cento»;
- ☐ il campo 46, da posizione 344 a posizione 352 «Spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie spettanti», è modificato in un filler numerico impostato a zero;

*b)* nel tipo record E (Record relativo ai dati anagrafici e contabili del coniuge dichiarante):

- ☐ il campo 143, da posizione 783 a posizione 791 «Spese mediche specialistiche e chirurgiche spettanti», è modificato in un filler numerico impostato a zero;
- ☐ il campo 145, da posizione 801 a posizione 809 «Spese mediche generiche spettanti», assume la dizione: «Ammontare delle spese mediche che confluisce nella base di calcolo della detrazione del 22 per cento»;
- ☐ il campo 147, da posizione 819 a posizione 827 «Spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie spettanti», è modificato in un filler numerico impostato a zero;

*c)* il tipo record F (Record relativo al prospetto di liquidazione) viene sostituito da quello riportato all'allegato 4 del presente decreto.

Art. 4.

1. I contribuenti che intendono effettuare la scelta per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici devono apporre la firma ed indicare il proprio codice fiscale in apposita scheda, conforme a quella contenuta nell'allegato n. 5, da inserire nella busta per la trasmissione del modello 730/1 all'Amministrazione finanziaria.

2. I contribuenti in possesso dei certificati modelli 101 o 201, esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, che intendono effettuare la scelta di cui al precedente comma, devono inviare l'apposita scheda all'Amministrazione finanziaria in busta chiusa, unitamente all'eventuale comunicazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef allo Stato o alle istituzioni religiose e umanitarie.

Art. 5.

1. I contribuenti in possesso di più certificati modelli 101 o 201 attestanti redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno 1996, in relazione ai quali risulti dovuto il contributo straordinario per l'Europa trattenuto da più datori di lavoro nel corso dell'anno 1997, hanno l'obbligo di comunicare al soggetto che presta l'assistenza fiscale, con apposita nota o mediante consegna dei menzionati certificati, l'ammontare del contributo che è prelevato dai sostituti diversi da quello che effettua le operazioni di conguaglio. La suddetta comunicazione o i certificati modelli 101 o 201 sono conservati a cura del soggetto che presta l'assistenza fiscale unitamente alla dichiarazione modello 730 presentata dal contribuente.

Roma, 13 febbraio 1997

*Il Ministro:* VISCO

ALLEGATO I

*MINISTERO DELLE FINANZE*
*MOD. 730-4*
*REDDITI 1996*

*COMUNICAZIONE*
*DEL RISULTATO CONTABILE*
*AL SOSTITUTO D' IMPOSTA*

**IL C.A.A.F. :**

| CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE | N.RO DI ISCRIZIONE ALL' ALBO |
|---|---|---|
| | | |

| COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE | PROV. (SIGLA) | C.A.P. |
|---|---|---|
| | | |

| INDIRIZZO DEL CAAF O DELL'UFFICIO PERIFERICO | NUMERO DI TELEFONO | NUMERO DI FAX |
|---|---|---|
| | | |

**COMUNICA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA :**

| CODICE FISCALE | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE |
|---|---|
| | |

| COMUNE | PROV. (SIGLA) | C.A.P. |
|---|---|---|
| | | |

INDIRIZZO

**DI AVER PRESTATO L' ASSISTENZA FISCALE AL CONTRIBUENTE :**

| COGNOME | NOME | CODICE FISCALE |
|---|---|---|
| | | |

COMUNICA INOLTRE, CHE A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL MOD 730 DEL SUDDETTO CONTRIBUENTE
DEVONO ESSERE TRATTENUTE O RIMBORSATE A CARICO DELLE RITENUTE D' ACCONTO LE SEGUENTI SOMME

| | IRPEF | C S S N |
|---|---|---|
| IMPORTO DA TRATTENERE | 000 | .000 |
| IMPORTO DA RIMBORSARE | 000 | .000 |
| PRIMA RATA DI ACCONTO PER IL 1997 | 000 | .000 |
| SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO PER IL 1997 | 000 | 000 |

| | | (di cui trattenuto da altri Sostituti) |
|---|---|---|
| CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L' EUROPA | 000 | 000 |

| | |
|---|---|
| ACCONTO DOVUTO SUI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA | 000 |

DATA ____________

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F.

ALLEGATO 2

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-5
REDDITI 1996

BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA
DELLA COMUNICAZIONE DEL RISULTATO
CONTABILE AL SOSTITUTO D' IMPOSTA

| pagina n. | di pagine |
|---|---|
| | |

IL C.A.A.F. :

| CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE | N.RO DI ISCRIZIONE ALL' ALBO |
|---|---|---|
| | | |

| INDIRIZZO DEL CAAF O DELL'UFFICIO PERIFERICO | NUMERO DI TELEFONO | NUMERO DI FAX |
|---|---|---|
| | | |

CONSEGNA IN DATA ______ AL SOSTITUTO D' IMPOSTA

| CODICE FISCALE | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE |
|---|---|
| | |

LA COMUNICAZIONE DE ___ RISULTAT ___ CONTABIL ___ DELL ___ DICHIARAZION ___

MOD 730/97 PRESENTAT ___ AL C A A F MEDESIMO DA ___ SEGUENT ___ CONTRIBUENT ___

| N RO ORD | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | IMPORTI DA TRATTENERE (1) | IMPORTI DA RIMBORSARE (2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 000 | .000 |
| 2 | | | 000 | .000 |
| 3 | | | 000 | .000 |
| 4 | | | 000 | 000 |
| 5 | | | 000 | .000 |
| 6 | | | 000 | 000 |
| 7 | | | 000 | 000 |
| 8 | | | 000 | 000 |
| 9 | | | 000 | 000 |
| 10 | | | 000 | 000 |
| | TOTALE CONTRIBUENTI ______ | TOTALI | 000 | 000 |

COMPILARE SOLO SE LE COMUNICAZIONI SONO STATE CONSEGNATE SU SUPPORTO MAGNETICO
TIPO DI SUPPORTI (indicare nello spazio corrispondente il numero di supporti magnetici inviati)

Nastri a bobina ______ Nastri a cartuccia ______ Dischetti ______ Totale supporti ______

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C A A F

PER RICEVUTA

FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

(1) Indicare la somma di TUTTI gli importi da TRATTENERE risultanti dai modd 730-4
(2) Indicare la somma di TUTTI gli importi da RIMBORSARE risultanti dai modd 730-4

ALLEGATO 3

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL RISULTATO CONTABILE CHE I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE DEVONO INVIARE AI SOSTITUTI D'IMPOSTA (MODELLO 730-4)

## 1. AVVERTENZE GENERALI

I Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale sono tenuti ad inviare su supporto magnetico all'INPS e al Ministero del Tesoro la comunicazione con l'esito contabile delle dichiarazioni predisposte relativamente ai contribuenti pensionati, ai fini del conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di ritenuta d'acconto.

Per quanto riguarda gli altri enti pubblici eroganti pensioni e tutti gli altri datori di lavoro o enti pensionistici privati, l'obbligo non sussiste, ma e' comunque possibile concordare la fornitura su supporto magnetico secondo le modalita' successivamente descritte.

I supporti magnetici devono essere predisposti secondo le specifiche tecniche di seguito esposte.

I tipi di supporti utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e a bobina ed i dischetti magnetici.

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi.

## 2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

. dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480;

. numero di tracce = 18;

. numero di caratteri per pollice = 37.871;

. tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita';

. senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware).

I nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL". La lunghezza di ciascun record logico e' di 320 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 32.640 caratteri , per cui il fattore di bloccaggio e' di 102 record logici.

## 3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

. tipologia: una delle seguenti:

.. dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia 80 tracce per faccia e 720 KB di capacita' in formato MS/DOS;

.. dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;

.. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 40 tracce per faccia e 360 KB di capacita' in formato MS/DOS;

.. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 15 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,2 MB di capacita' in formato MS/DOS;

. tipo di codifica di registrazione ASCII standard;

. gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII "CR" E "LF" (valori esadecimali "0D" e "0A");

. lunghezza fissa del record 320 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare a ciascun file del descritto e': COM73097 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

4. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

. dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3420;

. numero di tracce = 9;

. numero di caratteri per pollice = 1.600 oppure 6.250;

. tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.

I nastri magnetici a bobina devono essere di tipo "NO LABEL". La lunghezza di ciascun record logico e' di 320 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 32.640 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e' di 102 record logici.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

. numero identificativo e denominazione del C.A.A.F.;

. domicilio fiscale del C.A.A.F. (via, numero civico, comune e provincia);

. oggetto: comunicazione del risultato contabile mod. 730 97/96;

. tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;

. densita' di registrazione (1600 O 6250), da indicare solo per i nastri magnetici a bobina;

. sistema operativo (versione e release) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);

. hardware utilizzato per produrre il supporto (casa costruttrice e modello);

- numero progressivo di volume;
- numero complessivo dei volumi;
- eventuale identificativo assegnato dal C.A.A.F. al supporto;
- data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

## 6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 320 caratteri:

- un record di testa (record "0");
- piu' record di tipo "1" relativi ai contribuenti cui il C.A.A.F. ha prestato assistenza;
- un record di coda (record "9").

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo file contenente un record di testa ed un record di coda.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

- il tipo di campo puo' essere:
  - .. alfabetico (A)
  - .. numerico (NU)
  - .. alfanumerico (AN)
- i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi. I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative;
- la rappresentazione dei campi "DATA" dovra' essere nel formato AAMMGG;
- i dati numerici devono essere forniti senza gli zeri prestampati;
- il codice fiscale di una persona fisica e' alfanumerico di 16 caratteri; in caso di codice fiscale provvisorio o di persona non fisica il dato va allineato a sinistra con riempimento di spazi negli ultimi cinque caratteri;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici, a spazio i campi alfabetici e alfanumerici.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nel supporto magnetico.

Record di testa identificativo del C.A.A.F. che ha prestato assistenza e del sostituto cui viene inviata la comunicazione (tipo record "0")

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Tipo record: vale sempre "0" | AN |
| 2 | 2-4 | 3 | Numero totale volumi inviati | NU |
| 3 | 5-7 | 3 | Progressivo volume: progressivo del volume inviato | NU |
| 4 | 8-13 | 6 | Data di emissione: data in cui e' stato prodotto il supporto | NU |
| 5 | 14-24 | 11 | Codice fiscale del C.A.A.F. | NU |
| 6 | 25-84 | 60 | Denominazione del C.A.A.F. | AN |
| 7 | 85-89 | 5 | Identificativo del C.A.A.F.: numero d'iscrizione all'albo dei C.A.A.F. | NU |
| 8 | 90-110 | 21 | Comune di domicilio fiscale del C.A.A.F. | AN |
| 9 | 111-112 | 2 | Sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale del C.A.A.F. | A |
| 10 | 113-117 | 5 | C.A.P. del domicilio fiscale del C.A.A.F. | NU |
| 11 | 118-152 | 35 | Indirizzo: via e numero civico del domicilio fiscale del C.A.A.F. | AN |
| | | | Telefono | |
| 12 | 153-156 | 4 | Prefisso | NU |
| 13 | 157-164 | 8 | Numero | NU |
| | | | Fax | |
| 14 | 165-168 | 4 | Prefisso | NU |
| 15 | 169-176 | 8 | Numero | NU |
| 16 | 177-192 | 16 | Codice fiscale del sostituto ********************************** Se persona non fisica o codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ********************************** ********************************** Se persona non fisica, da | AN |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | posizione 193 a posizione 252 deve essere indicata la denominazione di 60 caratteri alfanumerici ******************************** | |
| 17 | 193-216 | 24 | Cognome | AN |
| 18 | 217-236 | 20 | Nome | AN |
| 19 | 237-252 | 16 | Filler: impostato a spazio | AN |
| 20 | 253-273 | 21 | Comune del domicilio fiscale del sostituto | AN |
| 21 | 274-275 | 2 | Sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale del sostituto | A |
| 22 | 276-280 | 5 | C.A.P. del domicilio fiscale del sostituto | NU |
| 23 | 281-315 | 35 | Indirizzo: via e numero civico del domicilio fiscale del sostituto | AN |
| 24 | 316 | 1 | Flag rettifica conguaglio assume i valori: 0 - fornitura originaria 1 - fornitura di rettifica | NU |
| 25 | 317-320 | 4 | Filler: vale sempre spazio | AN |

Record contenente le informazioni relative al singolo contribuente in merito all'eventuale conguaglio da operare da parte del sostituto (tipo record "1")

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Tipo record: vale sempre "1" | AN |
| 2 | 2-17 | 16 | Codice fiscale del contribuente ****************************** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ****************************** | AN |
| 3 | 18-41 | 24 | Cognome del contribuente | AN |
| 4 | 42-61 | 20 | Nome del contribuente | AN |
| 5 | 62-70 | 9 | Importo da trattenere IRPEF | NU |
| 6 | 71-79 | 9 | Importo da trattenere CSSN | NU |
| 7 | 80-88 | 9 | Importo da rimborsare IRPEF | NU |
| 8 | 89-97 | 9 | Importo da rimborsare CSSN | NU |
| 9 | 98-106 | 9 | Prima rata di acconto per il 1997 IRPEF | NU |
| 10 | 107-115 | 9 | Prima rata di acconto per il 1997 CSSN | NU |
| 11 | 116-124 | 9 | Seconda rata di acconto per il 1997 IRPEF | NU |
| 12 | 125-133 | 9 | Seconda rata di acconto per il 1997 CSSN | NU |
| 13 | 134-142 | 9 | Contributo straordinario per l'Europa netto dovuto | NU |
| 14 | 143-151 | 9 | Contributo straordinario per l'Europa trattenuto da altro sostituto | NU |
| 15 | 152-160 | 9 | Acconto dovuto sui redditi soggetti a tassazione separata | NU |
| 16 | 161-320 | 160 | Filler: vale sempre spazio | AN |

Record di coda contenente il numero totale dei record presenti nel supporto

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Tipo record: vale sempre "9" | AN |
| 2 | 2-4 | 3 | Numero totale volumi inviati | NU |
| 3 | 5-7 | 3 | Progressivo volume: progressivo del volume inviato | NU |
| 4 | 8-13 | 6 | Data di emissione: data in cui e' stato prodotto il supporto | NU |
| 5 | 14-22 | 9 | Numero complessivo di record di tipo "1" contenuti nel supporto | NU |
| 6 | 23-320 | 298 | Filler: vale sempre spazio | AN |

ALLEGATO 4

Prospetto di liquidazione (tipo record "F")

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Tipo record: vale sempre "F" | AN |
| 2 | 2-3 | 2 | Progressivo record: vale sempre 1 | NU |
| 3 | 4-19 | 16 | Codice fiscale del dichiarante<br>********************************<br>In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri<br>******************************** | AN |
| | | | ********************************<br>Riepilogo dei redditi<br>******************************** | |
| 4 | 20-28 | 9 | Reddito dominicale del dichiarante | NU |
| 5 | 29-37 | 9 | Reddito dominicale del coniuge | NU |
| 6 | 38-46 | 9 | Reddito agrario del dichiarante | NU |
| 7 | 47-55 | 9 | Reddito agrario del coniuge | NU |
| 8 | 56-64 | 9 | Reddito dei fabbricati del dichiarante | NU |
| 9 | 65-73 | 9 | Reddito dei fabbricati del coniuge | NU |
| 10 | 74-82 | 9 | Reddito di lavoro dipendente del dichiarante | NU |
| 11 | 83-91 | 9 | Altri redditi del dichiarante | NU |
| | | | ********************************<br>Calcolo dell' IRPEF<br>******************************** | |
| 12 | 92-100 | 9 | Reddito complessivo del dichiarante | NU |
| 13 | 101-109 | 9 | Reddito complessivo del coniuge | NU |
| 14 | 110-118 | 9 | Crediti d'imposta sui dividendi del dichiarante | NU |
| 15 | 119-127 | 9 | Oneri deducibili del dichiarante | NU |
| 16 | 128-136 | 9 | Oneri deducibili del coniuge | NU |
| 17 | 137-145 | 9 | Reddito imponibile del dichiarante | NU |
| 18 | 146-154 | 9 | Reddito imponibile del coniuge | NU |
| 19 | 155-163 | 9 | Imposta lorda del dichiarante | NU |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 164-172 | 9 | Imposta lorda del coniuge | NU |
| 21 | 173-181 | 9 | Detrazione per coniuge a carico | NU |
| 22 | 182-190 | 9 | Detrazione per figli a carico | NU |
| 23 | 191-199 | 9 | Detrazione per altri familiari a carico | NU |
| 24 | 200-208 | 9 | Detrazioni per lavoro dipendente | NU |
| 25 | 209-217 | 9 | Detrazione per gli oneri del dichiarante | NU |
| 26 | 218-226 | 9 | Detrazione per gli oneri del coniuge | NU |
| 27 | 227-235 | 9 | Totale detrazioni d'imposta del dichiarante | NU |
| 28 | 236-244 | 9 | Totale detrazioni d'imposta del coniuge | NU |
| 29 | 245-253 | 9 | Imposta netta del dichiarante | NU |
| 30 | 254-262 | 9 | Imposta netta del coniuge | NU |
| 31 | 263-271 | 9 | Imposta netta totale | NU |
| 32 | 272-280 | 9 | Ritenute | NU |
| 33 | 281-289 | 9 | Crediti d'imposta | NU |
| 34 | 290 | 1 | Campo segno<br>*********************************<br>Va indicato "+" nel caso in cui il campo successivo sia positivo, "-" in caso sia negativo<br>********************************* | AN |
| 35 | 291-299 | 9 | Rigo differenza | NU |
| 36 | 300-308 | 9 | Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione | NU |
| 37 | 309-317 | 9 | Acconti versati | NU |
| | | | *********************************<br>Calcolo del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale<br>********************************* | |
| 38 | 318-326 | 9 | Reddito imponibile ai fini del calcolo del C.S.S.N. | NU |
| 39 | 327-335 | 9 | Contributo dovuto | NU |
| 40 | 336-344 | 9 | Eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione | NU |
| 41 | 345-353 | 9 | Acconti versati | NU |
| | | | *********************************<br>Versamenti o rimborsi da effettuare a cura del sostituto<br>********************************* | |
| 42 | 354-362 | 9 | Imposta IRPEF da versare | NU |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 363-371 | 9 | Imposta da versare per il C.S.S.N. | NU |
| 44 | 372-380 | 9 | Imposta IRPEF da rimborsare | NU |
| 45 | 381-389 | 9 | Imposta da rimborsare per il C.S.S.N. | NU |
| 46 | 390-398 | 9 | Prima rata di acconto IRPEF per il 1997 | NU |
| 47 | 399-407 | 9 | Prima rata di acconto per il 1997 del C.S.S.N. | NU |
| 48 | 408-416 | 9 | Seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 1997 | NU |
| 49 | 417-425 | 9 | Seconda o unica rata di acconto per il 1997 del C.S.S.N. | NU |
| | | | ********************************* Contributo straordinario per l'Europa ********************************* | |
| 50 | 426-434 | 9 | Contributo straordinario per l'Europa lordo | NU |
| 51 | 435-443 | 9 | Detrazione fissa | NU |
| 52 | 444-452 | 9 | Detrazione per coniuge a carico | NU |
| 53 | 453-461 | 9 | Detrazioni per figli a carico | NU |
| 54 | 462-470 | 9 | Detrazioni per altri familiari a carico | NU |
| 55 | 471-479 | 9 | Detrazione per lavoro dipendente | NU |
| 56 | 480-488 | 9 | Totale detrazioni dal contributo straordinario per l'Europa | NU |
| 57 | 489-497 | 9 | Contributo Netto | NU |
| 58 | 498-506 | 9 | Contributo trattenuto da Sostituto diverso da quello che effettuera' il conguaglio | NU |
| | | | ********************************* Acconto dovuto sui redditi soggetti a tassazione separata ********************************* | |
| 59 | 507-515 | 9 | Importo dell'acconto dovuto sui redditi soggetti a tassazione separata | NU |
| | | | ********************************* Codici diagnostici: vengono impostati a "1" in caso di errata o incompleta indicazione dei dati, altrimenti valgono "0" ********************************* | |
| 60 | 516 | 1 | Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante | NU |
| 61 | 517 | 1 | Errata o incompleta compilazione | NU |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | dei dati del coniuge e familiari a carico | |
| 62 | 518 | 1 | Errata o incompleta compilazione dei dati del sostituto d'imposta | NU |
| 63 | 519 | 1 | Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge | NU |
| 64 | 520 | 1 | Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "A" del dichiarante | NU |
| 65 | 521 | 1 | Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "A" del coniuge | NU |
| 66 | 522 | 1 | Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "B" del dichiarante | NU |
| 67 | 523 | 1 | Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "B" del coniuge | NU |
| 68 | 524 | 1 | Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "C" del dichiarante | NU |
| 69 | 525 | 1 | Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "D" del dichiarante | NU |
| 70 | 526 | 1 | Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "E" del dichiarante | NU |
| 71 | 527 | 1 | Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "E" del coniuge | NU |
| 72 | 528 | 1 | Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "F" del dichiarante | NU |
| 73 | 529 | 1 | Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "F" del coniuge | NU |
| 74 | 530-1097 | 568 | Filler: impostato a spazio | AN |
| 75 | 1098 | 1 | Filler: vale sempre "A" | AN |
| 76 | 1099-1100 | 2 | Filler: in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico assume il valore spazio | AN |

ALLEGATO 5

046

MINISTERO DELLE FINANZE

**Scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici**

Codice fiscale del dichiarante

DICHIARANTE

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) — Nome — Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno, mese, anno) — Comune (o Stato estero) di nascita — Prov. (sigla)

FIRMA

Si dichiara di voler destinare il quattro per mille dell'Irpef al fondo per il finanziamento dei movimenti e partiti politici.

FIRMA DEL DICHIARANTE

N.B. La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni.

Codice fiscale del coniuge

CONIUGE DICHIARANTE

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) — Nome — Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno, mese, anno) — Comune (o Stato estero) di nascita — Prov. (sigla)

FIRMA

Si dichiara di voler destinare il quattro per mille dell'Irpef al fondo per il finanziamento dei movimenti e partiti politici.

FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE

N.B. La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni.

X I

## CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DELLA SCHEDA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF AL FINANZIAMENTO DEI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI

***Struttura e formato del modello***

Il modello deve essere predisposto su foglio di formato A4:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

***Caratteristiche della carta del modello***

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

***Caratteristiche grafiche del modello***
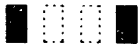
I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al facsimile contenuto nel presente allegato e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza 65 sesti di pollice, larghezza 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale destro e sinistro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli neri (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina.
Le marche devono avere le seguenti dimensioni: larghezza un decimo di pollice, altezza un sesto di pollice.
Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro un decimo di pollice. La pagina è individuata da una sequenza di marche e dal relativo codice numerico, così come indicato successivamente.
La prima marca di destra (denominata marca di riferimento) deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

| CODICE NUMERICO | SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate **non** devono essere stampate) |
|---|---|
| 046 | █ ⁞⁞ ⁞⁞ █ |

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra della pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di due caratteri che identifica il modello.
La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COURIER", corpo 12, passo fisso in decimi di pollice. L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dalla marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare da quest'ultima 2 decimi di pollice.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 40 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2,5 decimi di pollice e 2 sesti di pollice, mentre le zone per l'apposizione delle firme devono avere le seguenti dimensioni: larghezza 26 decimi di pollice; altezza 4 sesti di pollice.
La base della zona relativa al codice fiscale deve distare 4 sesti di pollice dalla marca di riferimento e deve essere allineata al bordo esterno dell'area grafica. La base del secondo codice fiscale deve distare 40 sesti di pollice dalla marca di riferimento e deve essere allineata anch'essa al bordo esterno dell'area grafica.

La base della zona destinata alla prima firma deve distare 22 sesti di pollice dalla marca di riferimento e deve essere allineata al bordo esterno dell'area grafica. La base della seconda firma deve distare 56 sesti di pollice dalla marca di riferimento e deve essere anch'essa al bordo esterno dell'area grafica.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate devono essere continue, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla marca di riferimento.

*Colori*

Per la stampa del modello deve essere utilizzato il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio del modello devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

**97A1197**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1996.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994, n. 33;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1995, n. 167, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario, che ha approvato la tabella didattica XLV/2, relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1996 recante modificazioni all'art. 2 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale dell'11 maggio 1995;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di ateneo formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine, rispettivamente in data:

consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 12 giugno 1996, 18 settembre 1996 e 16 dicembre 1996;

senato accademico del 10 luglio 1996 e 24 settembre 1996;

consiglio di amministrazione del 27 giugno 1996 e 26 settembre 1996;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 10 ottobre 1996;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come segue:

*Capo VI*

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA

Gli articoli dal 103 al 110, di cui al decreto rettorale del 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1992, n. 292, con il quale è stato emanato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in oncologia, vengono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 103 *(Istituzione, finalità, titolo conseguibile)*. — 1. Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Udine è istituita la scuola di specializzazione in oncologia. Essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale dell'oncologia medica.

3. La scuola è articolata negli indirizzi di:

*a)* oncologia medica;

*b)* oncologia diagnostica.

4. La scuola rilascia il titolo di specialista in oncologia, indirizzo di oncologia medica ovvero specialista in oncologia.

5. Le università possono istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 104 *(Organizzazione della scuola)*. — 1. Il corso dei specializzazione in oncologia ha la durata di quattro anni, con sede amministrativa presso il dipartimento di ricerche mediche e morfologiche dell'Università degli studi di Udine, piazzale Kolbe, 3 - 33100 Udine.

2. Ciascun anno di corso prevede duecento ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie del Policlinico universitario di Udine e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della scuola le altre strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Udine e del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, com-

ma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 8 (otto) per ciascun anno di corso, per un totale di 32 (trentadue) specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti non può superare quello totale previsto dallo statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 105 *(Piano di studi e di addestramento professionale).* — 1. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al terzo comma del precedente articolo. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al secondo comma dell'art. 103 e gli obiettivi previsti nel successivo comma e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi per la scuola di specializzazione in oncologia, determina, nel rispetto dei diritti dei malati:

*a)* la tipologia delle attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

*b)* la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella *A*. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto nella tabella *B*.

3. Il piano dettagliato delle attività formative, di cui ai precedenti commi primo e secondo, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 106 *(Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio).* — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 107 *(Esame di diploma).* — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore d'ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standards nazionale riportato nella tabella *B*.

Art. 108 *(Protocolli d'intesa e convenzioni).* — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in anatomia patologica e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli d'intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in oncologia, puo altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 109 *(Norme finali)*. — 1. Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di oncologia (sugli obiettivi formativi e relativi settori disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale) sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Tabella *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare.

Settori: E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E11B biologia applicata, F03X genetica medica.

B. *Area di oncologia molecolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplostica.

Settore: F04A patologia generale.

C. *Area di laboratorio e diagnostica oncologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati all'oncologia, comprese citomorfologia ed istopatologia, e diagnostica per immagini.

Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F18X diagnostica per immagini, E10X biofisica medica.

D. *Area di oncologia medica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi.

Settori: F04B patologia clinica, F04C oncologia medica.

E. *Area di epidemiologia e prevenzione.*

Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia.

Settori: F01X statistica medica, F04B patologia clinica, F04C oncologia medica, F22A igiene generale ed applicata.

*a)* indirizzo di oncologia medica.

F. *Area di oncologia medica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico anche in fase critica.

Settori: E07X farmacologa, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F04C oncologia medica, F07G malattie del sangue, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F21X anestesiologia.

G. *Area di oncologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche correlate con la malattia neoplastica e con gli aspetti terapeutici non medici.

Settori: F08A chirurgia generale, F08B chirurgia plastica, F08D chirurgia toracica, F10X urologia, F12B neorochirurgia, F15A otorinolaringoiatria, F16A malattie apparato locomotore, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F20X ginecologia e ostetricia.

*b)* indirizzo di oncologia diagnostica.

H. *Area della patologia cellulare e molecolare diagnostica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i principi metodologici relativi al rilievo dei fattori eziopatogenici delle neoplasie e saperli applicare mediante tecniche di analisi molecolare; deve saper valutare le diverse funzioni cellulari e le modificazioni indotte dai modificatori della risposta biologica.

Settore: F04B patologia clinica.

I. *Area della citopatologia ed anatomia patologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di esecuzione delle analisi morfologiche ed ultrastrutturali su cellule e tessuti e saperne dare le principali interpretazioni diagnostiche.

Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica.

L. *Area della diagnostica per immagini.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali correlazioni tra quadri derivati dalla diagnostica per immagini ed indagini diagnostiche di laboratorio in oncologia.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

Tabella *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

1. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

*a)* aver eseguito personalmente almeno 50 prelievi di materiale organico mediante citoaspirazione;

*b)* aver eseguito personalmente le determinazioni di laboratorio relative ad almeno 150 pazienti affetti da neoplasie, partecipando alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

*c)* avere compartecipato direttamente all'itinerario diagnostico, anche mediante tecniche di diagnostica per immagini, di almeno 150 casi di pazienti affetti da neoplasie;

*d)* aver eseguito personalmente l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 200 pazienti affetti da neoplasie;

per l'indirizzo di oncologia diagnostica:

*e)* aver eseguito personalmente le determinazioni laboratoristiche complete di patologia clinica di 200 pazienti neoplastici;

*f)* aver eseguito personalmente almeno 200 determinazioni laboratoristiche di patologia clinica, utilizzando metodiche d'identificazione molecolare;

per l'indirizzo di oncologia medica:

*g)* aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico-terapeutico di almento 250 pazienti neoplastici, dei quali almeno il 10% ciascuno nei seguenti settori:

emolinfopatie;

apparato gastroenterico;

mammella;

apparato genitale femminile;

polmone.

2. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

3. Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

*Capo VII*

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Gli articoli dal 111 al 121, di cui al decreto rettorale del 31 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1992, n. 303, con il quale è stato emanato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia, vengono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 110 *(Istituzione, finalità, titolo conseguibile).* — 1. Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Udine è istituita la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia, essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica articolata nei seguenti indirizzi:

*a)* medico;

*b)* tecnico.

2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti laureati in medicina e chirurgia e scienze biologiche nel settore professionale delle analisi microbiologiche, batteriologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche, applicate alla patologia umana.

3. La scuola rilascia i titoli di specialista in microbiologia e virologia.

4. L'Università può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi di applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 111 *(Organizzazione della scuola).* — 1. Il corso di specializzazione ha la durata di quattro anni per entrambi gli indirizzi. Il primo biennio è comune per entrambi gli indirizzi ed è finalizzato agli obiettivi formativi della microbiologia e della virologia generali. Il terzo e quarto anno, indirizzo medico, prevedono la formazione degli specializzandi laureati in medicina e chirurgia su base clinica, diagnostica e terapeutica. Per quanto attiene l'indirizzo tecnico, il terzo e quarto anno di corso sono finalizzati alla preparazione nel campo delle tecnologie applicate alla microbiologia nei campi laboratoristico, alimentare ed ambientale.

La sede della scuola è situata presso il dipartimento di ricerche mediche e morfologiche dell'Università degli studi di Udine, piazzale Kolbe, 3 - 33100 Udine.

2. Ciascun anno di corso prevede, 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio professionale guidato, da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino al raggiungimento dell'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia degli studi di Udine con i suoi dipartimenti, nonché le strutture ospedaliere e sanitarie convenzionate e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

4. Le strutture ospedaliere convenzionate debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli di intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella struttura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 357/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 2 per ciascun anno di corso, per un totale di 8 specializzandi per l'indirizzo medico e di 1 per ciascun anno di corso per un

totale di 4 specializzandi per l'indirizzo tecnico. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia per l'indirizzo medico ed i laureati del corso di laurea in scienze biologiche per l'indirizzo tecnico. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 112 *(Piano di studi di addestramento professionale)*. — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al terzo comma del precedente articolo. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al secondo comma dell'art. 110 e gli obiettivi previsti nel successivo comma e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto nel rispetto dei diritti dei malati:

*a)* la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

*b)* la suddivisione nei periodi temporali delle attività teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella tabella *A*. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia nella specifica tabella *B*.

3. Il piano dettagliato di cui ai precedenti commi primo e secondo, deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 113 *(Programmazione annuale attività e verifica del tirocinio)*. — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo dell'esame sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola potrà autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extra universitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del suddetto periodo il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle sopraindicate strutture estere.

Art. 114 *(Esame di diploma)*. — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per in conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo la tabella *B*.

Art. 115 *(Protocolli di intesa e convenzioni)*. — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 116 *(Norme finali)*. — 1. Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia, sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Tabella *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZATE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia celulare e molecolare di genetica e fisiologia dei microorganismi (batteri, miceti, parassiti) e dei virus.

Settori: E04B biologia molecolare, E12X microbiologia generale.

B. *Area di microbiologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamentali della genetica dei microorganismi, del loro metabolismo, della genetica e biologia molecolare delle infezioni virali e dell'integrazione del genoma virale in celule eucariote.

Settori: E12X microbiologia generale, F05X microbiologia e microbiologia clinica.

C. *Area di batteriologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di laboratorio per la coltivazione dei batteri per la loro identificazione con metodiche convenzionali e molecolari.

Settori: E12X microbiologia generale, F05X microbiologia e microbiologia clinica.

D. *Area di micologia medica.*

Obiettivo: deve altresì apprendere le metodiche di diagnosi micologica, utilizzando metodologie convenzionali e molecolari; deve infine apprendere i fondamenti di organizzazione e sicurezza di laboratorio e dello smaltimento dei rifiuti.

Settore: F05X microbiologia e microbiologia clinica.

E. *Area di virologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la coltivazione di cellule infettate con virus, per l'identificazione di virus e di loro parti, utilizzando metodiche convenzionali e molecolari.

Settori: E12X microbiologia generale, F05X microbiologia e microbiologia clinica.

F. *Area di parassitologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per l'identificazione dei parassiti d'interesse umano e di loro costituenti, utilizzando metodiche convenzionali e molecolari.

Settori: F05X microbiologia e microbiologia clinica, V32B parassitologia.

G. *Area di malattie da infezione.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze relative alle malattie da infezione, al fine di poter effettuare diagnosi differenziali, sotto il profilo laboratoristico, delle malattie batteriche, micotiche, virali e parassitarie.

Settore: F05X microbiologia e microbiologia clinica.

Tabella *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

1. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo secializzando deve aver:

*a)* seguito l'itinerario diagnostico sotto gli aspetti batteriologici, virologici, micologici o parassitologici di almeno 400 casi clinici;

*b)* eseguito almeno 5.000 esami batteriologici sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;

*c)* eseguito almeno 800 esami virologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;

*d)* eseguito almeno 500 esami micologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;

*e)* eseguito almeno 500 esami parassitologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi.

2. Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 117 *(Disposizioni comuni - Titolo di abilitazione).* — 1. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione in «oncologia» e «microbiologia e virologia» possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 18 dicembre 1996

*Il rettore:* STRASSOLDO

97A1110

## UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1996.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935 , n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994 relativo al nuovo ordinamento didattico della facoltà di economia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari , ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30/12/95 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996 - Piano triennale di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-96;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996, all'istituzione del corso di laurea in economia aziendale presso la prima facoltà di economia;

Visto l'art. 25 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n..224 del 24 settembre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia è ulteriormente modificato come segue:

Titolo IV

*I Facoltà di economia* (con sede in Pavia)

## PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 46.

*Titoli rilasciati*

Alla prima facoltà di economia (con sede in Pavia) afferiscono: *a)* il corso di laurea in economia e commercio, con durata di 4 anni; il diploma di laurea in economia e commercio potrà indicare l'indirizzo di studi, quando esso sia determinato a norma del successivo art. 61; *b)* il corso di laurea in economia aziendale, con durata di 4 anni; *c)* il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, con durata di 3 anni.

### Art. 47.

*Iscrizioni*

Il numero degli iscritti a ciascun anno dei corsi di laurea e di diploma attivati presso la prima facoltà può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

### Art. 48.

*Titoli di ammissione*

Sono titoli di ammissione per l'iscrizione ai corsi di laurea e di diploma della prima facoltà di economia quelli previsti dalle vigenti leggi.

### Art. 49.

*Insegnamenti attivabili*

Gli insegnamenti attivabili presso la prima facoltà di economia sono: *a)* gli insegnamenti, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica, riportati nel successivo art. 50; *b)* gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e commercio, con gli eventuali indirizzi attivati nel suo ambito ai sensi del successivo art. 61; gli

insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia aziendale; gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese; *c)* le lingue straniere moderne: inglese, francese, spagnola, tedesca, russa, portoghese, araba, cinese, giapponese; *d)* insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà ai sensi del successivo art. 61.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

La facoltà garantisce che tra gli insegnamenti attivati ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di laurea e almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma universitario.

Art. 50.

*Elenco degli insegnamenti attivabili per area disciplinare*

Presso la prima facoltà di economia sono attivabili i seguenti insegnamenti (ove non specificato, gli insegnamenti sono attivabili sia nei corsi di laurea sia nel corso di diploma universitario):

*Area economica.*

Tutti gli insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari:

P01A Economia politica;

P01B Politica economica;

P01C Scienza delle finanze;

P01D Storia del pensiero economico;

P01E Econometria;

P01F Economia monetaria;

P01G Economia internazionale;

P01H Economia dello sviluppo;

P01I Economia dei settori produttivi;

P01J Economia regionale;

P03X Storia economica;

G01X Economia ed estimo rurale;

M06B Geografia economico-politica.

*Area aziendale.*

Tutti gli insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari:

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

P02C Finanza aziendale;

P02D Organizzazione aziendale;

P02E Economia degli intermediari finanziari;

C01B Merceologia.

*Area giuridica.*

Tutti gli insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari:

N01X Diritto privato;

N02X Diritto privato comparato;

N03X Diritto agrario;

N04X Diritto commerciale;

N05X Diritto dell'economia;

N06X Dritto della navigazione:

N07X Diritto del lavoro;

N08X Diritto costituzionale;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

N10X Diritto amministrativo;

N11X Diritto pubblico comparato;

N13X Diritto tributario;

N14X Diritto internazionale.

Gli insegnamenti elencati dei settori scientifico-disciplinari:

N15X Diritto processuale civile:

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;

diritto dell'esecuzione civile;

diritto fallimentare (settore N15X);

diritto processuale civile;

diritto processuale civile comparato;

diritto processuale comunitario (settore N15X);

N17X Diritto penale:

diritto penale amministrativo;

diritto penale commerciale;

diritto penale comparato;

diritto penale dell'ambiente;

diritto penale del lavoro;

diritto penale dell'economia.

*Area matematico-statistica.*

Tutti gli insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari:

S01A Statistica;

S01B Statistica per la ricerca sperimentale;

S02X Statistica economica;

S03A Demografia;

S03B Statistica sociale;

S04A Matematica per le applicazioni economiche;

S04B Matematica finanziaria e scienze attuariali;

Gli insegnamenti elencati dei settori scientifico-disciplinari:

A01B Algebra:

algebra lineare;

A01C Geometria:

geometria;

A02A Analisi matematica:

Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica:

calcolo delle probabilità;
processi stocastici;
statistica matematica (settore A02B);
teoria dei giochi (settore A02B);
teoria delle decisioni (settore A02B);

A04A Analisi numerica:

analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione;

A04B Ricerca operativa:

metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione;
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi (settore A04B);

K04X Automatica:

analisi dei sistemi;
modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e simulazione;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni:

informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
intelligenza artificiale (settore K05A);
sistemi informativi;
sistemi operativi (settore K05A);

K05B Informatica:

informatica generale;
intelligenza artificiale (settore K05B);
programmazione;
sistemi operativi (settore K05B);

K05C Cibernetica:

cibernetica;
elaborazioni di immagini.

*Altre aree.*

Sono attivabili nei limiti di cui all'art. 49, lettera *d)* gli insegnamenti elencati dei Settori scientifico-disciplinari:

C11X Chimica dell'ambiente e dei beni culturali:

fondamenti di valutazione di impatto ambientale (settore C11X);
recupero e riciclo dei materiali;

E03A Ecologia:

conservazione della natura e delle sue risorse (settore E03A);
ecologia;
fondamenti di analisi dei sistemi ecologici;
fondamenti di valutazione impatto ambientale (settore E03A);

H02X Ingegneria sanitaria-ambientale:

fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente;
impatto delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale;

H10B Architettura del paesaggio e del territorio:

pianificazione dei parchi naturali;

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica:

analisi dei sistemi urbani e territoriali;
analisi e valutazione ambientale;
pianificazione e gestione delle aree metropolitane;
pianificazione territoriale;
politiche urbane e territoriali;
tecniche di valutazione e di programmazione urbanistica;
teorie della pianificazione territoriale;

H14B Urbanistica:

fondamenti di urbanistica;

H15X Estimo:

economia ed estimo ambientale;
estimo;
valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici;
valutazione economica dei progetti;

I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione:

gestione industriale della qualità;
modelli funzionali per l'industria;
processi di produzione robotizzati;
programmazione e controllo della produzione;
sistemi integrati e produzione;

I11X Impianti industriali meccanici:

gestione degli impianti industriali;
gestione dei progetti di impianto;
gestione della produzione industriale;
gestione della qualità;
logistica industriale;

Tutte le discipline del settore:

I27X Ingegneria economico-gestionale:

Le discipline elencate dei settori:

M04X Storia contemporanea:

storia del lavoro;
storia della questione meridionale;
storia dell'industria (settore M04X);
storia del movimento sindacale;

M06A Geografia:

geografia (settore M06A);
geografia del paesaggio e dell'ambiente;
geografia regionale;
geografia sociale;
geografia urbana e regionale;

M07B Logica e filosofia della scienza:

metodologia delle scienze sociali (settore M07B);
epistemologia delle scienze umane (settore M07B);

Q01B Storia delle dottrine politiche:

storia delle dottrine politiche;

Q02X Scienza politica:

analisi delle politiche pubbliche;
comunicazione politica (settore Q02X);
governo locale;
organizzazione politica europea;
scienza dell'amministrazione;
teoria dell'organizzazione;

Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio:

sociologia dell'ambiente;
sociologia delle migrazioni;
sociologia del turismo;

Q05E Sociologia dei fenomeni politici:

comunicazione politica (settore Q05E);
sociologia dell'amministrazione;
sociologia politica;

Q05A Sociologia generale:

metodologia delle scienze sociali (settore Q05A);
metodi quantitativi per le scienze sociali;
sociologia;
sociologia dello sviluppo (settore Q05A);

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi:

sociologia della comunicazione;
tecniche della comunicazione pubblicitaria;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro:

relazioni industriali;
sociologia dello sviluppo (settore Q05C);
sociologia economica;
sociologia dell'organizzazione;
organizzazione dei servizi sociali;
sociologia del lavoro.

Art. 51.

*Riconoscimento di insegnamenti ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario*

Il Consiglio di facoltà determina nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario.

Sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di laurea e di diploma universitario affini seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla facoltà. Saranno in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere ed informatica di cui ai successivi articoli 57 e 66.

La facoltà stabilisce i criteri per per il passaggio dal corso di laurea al corso di diploma e viceversa e per il riconoscimento degli insegnamenti già sostenuti.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 52.

*Biblioteca*

Alla facoltà è annessa una biblioteca. La biblioteca provvede agli acquisti e gestisce il patrimonio librario e documentale della facoltà.

La direzione scientifica della biblioteca è affidata ad un direttore scientifico, coadiuvato da una commissione biblioteca, in accordo con le direttive del consiglio di facoltà e nel rispetto delle attribuzioni del personale addetto alla biblioteca.

Il consiglio di facoltà approva un regolamento della biblioteca. Nel regolamento sono determinate le modalità di costituzione della commissione biblioteca e di nomina del direttore scientifico, i compiti rispettivi e criteri di impiego dei fondi tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze delle varie discipline e l'equità nella distribuzione delle risorse.

## PARTE SECONDA

### CORSI DI LAUREA

Art. 53.

*Insegnamenti e prove di idoneità*

Il piano di studi dei corsi di laurea attivati presso la prima facoltà di economia comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti i singoli corsi di laurea, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Per il conseguimento della laurea devono altresì essere state superate le prove di idoneità di cui al successivo art. 57, e l'esame di laurea.

Art. 54.

*Insegnamenti fondamentali*

Gli insegnamenti fondamentali devono fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la facoltà attiva tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art. 50, secondo la seguente distribuzione, per un totale di 10 insegnamenti:

due nell'elenco P01A (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica),

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più elenchi o settori scientifico-disciplinari possono essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La facoltà stabilisce nel proprio regolamento gli esami del primo biennio che lo studente dovrà superare per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso.

Art. 55.

*Piani di studi*

La facoltà integra l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi eventualmente attivati ai sensi dell'art. 61 con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La facoltà predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, non menzionati nel diploma di laurea in quanto diversi da quelli di cui attivati ai sensi del successivo art. 61, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La facoltà, nel rispetto dell'ordinamento, individua con il proprio regolamento i criteri per la formazione del piano di studi e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La facoltà potrà prevedere propedeuticità tra insegnamenti.

La facoltà può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali recanti la stessa denominazione svolti in anni o semestri successivi potrà soltanto essere aggiunta una indicazione alfabetica o numerica secondo l'ordine di propedeuticità.

La facoltà può autorizzare lo studente ad inserire nel piano di studio fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la facoltà dovrà determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 53 e delle altre prescrizioni dell'ordinamento.

Art. 56.

*Articolazione dei corsi*

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali trentacinque ore.

La facoltà stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali.

Uno stesso corso annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Art. 57.

*Prove di idoneità*

Per il conseguimento della laurea lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La facoltà può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la facoltà può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 53 anche ai fini della determinazione della media.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 58.

*Esami di profitto e di laurea*

Il consiglio di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità e dell'esame di laurea nel rispetto dei vincoli posti dai regolamenti degli altri organi d'Ateneo.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento scelto dallo studente d'intesa con il relatore. Sulla dissertazione riferisce anche un professore correlatore.

Il preside può consentire che relatore e correlatore appartengano ad altra facoltà o ad altra università, anche straniera.

Art. 59.

*Insegnamenti caratterizzanti per la laurea in economia e commercio*

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

*Area economica:*

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze;

*Area aziendale:*

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale;

*Area giuridica:*

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria;

*Area matematico-statistica:*

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Art. 60.

*Piano di studi per la laurea in economia e commercio*

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno:

cinque insegnamenti dell'area economica;

cinque insegnamenti dell'area aziendale;

quattro insegnamenti nell'area giuridica;

quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 61.

*Indirizzi riconosciuti nel corso di laurea in economia e commercio*

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio il consiglio di facoltà, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea previsti nella tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 che non siano già attivati nella facoltà, con le denominazioni per essi previste. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per tali corsi di laurea. Dell'indirizzo sarà data menzione nel diploma di laurea.

Art. 61-*bis* (aggiunto).

*Insegnamenti caratterizzanti per la laurea in economia aziendale*

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia aziendale i seguenti:

area economica: economia industriale; economia internazionale; politica economica; scienza delle finanze;

area aziendale: analisi e contabilità dei costi; economia degli intermediari finanziari; economia e gestione delle imprese; finanza aziendale; marketing; metodologie e determinazioni quantitative di azienda; organizzazione aziendale; organizzazione del lavoro; revisione aziendale; strategia e politica aziendale; tecnologia dei cicli produttivi;

area giuridica: diritto commerciale; diritto del lavoro; diritto fallimentare; diritto tributario; legislazione bancaria;

area matematico-statistica: statistica aziendale.

Art. 61-*ter* (aggiunto).

*Piano di studi per la laurea in economia aziendale*

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno quattro insegnamenti dell'area economica otto insegnamenti dell'area aziendale tre insegnamenti del-l'area giuridica tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 17 ottobre 1996

*Il rettore:* SCHMID

97A1112

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1996.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio-decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996 - Piano triennale di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-96;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1996 recante gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento all'art. 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996, all'istituzione dei corsi di diploma universitari presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia;

Visto l'art. 25 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia è ulteriormente modificato come segue:

al titolo VIII (seconda facoltà di medicina e chirurgia) gli articoli dal 137 al 139 vengono sostituiti come segue:

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

TITOLO I

*Norme generali*

Art. 1 (*Finalità, organizzazione, requisiti di accesso*). — 1.1. Presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, che rilasciano i corrispondenti titoli di studio:

1) fisioterapista;

2) infermiere.

La formazione deve garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico-pratico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione europea.

I corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame finale (esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale.

Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti; deve altresì acquisire la capacità di aggiornarsi di valutare i propri comportamenti e di svolgere attività di ricerca.

1.2. I corsi sono attivati, in conformità ai protocolli d'intesa stipulati tra l'Università e la regione, e si svolgono in sede ospedaliera — policlinici universitari, IRCCS, ospedali — e presso le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché presso istituzioni private accreditate.

Le strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi stabiliti per ciascun corso di diploma universitario ai fini dell'accreditamento della struttura medesima.

1.3. In base alla normativa dell'Unione europea e con l'osservanza delle relative specifiche norme, nonché della normativa nazionale, possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi possessori del diploma per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni di base ed in particolare:

*a)* corsi rivolti alla formazione complementare, su tipologie stabilite con decreti del Ministero della sanità, emanati secondo le norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate;

*b)* corsi di perfezionamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, con oneri per il Servizio sanitario nazionale esclusivamente in presenza di convenzioni con le regioni, secondo modalità concordate tra le parti.

1.4. Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti per frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio di corso di diploma. L'applicazione della norma non implica, ai sensi delle direttive dell'Unione europea, abbreviazioni di corso, ne esime dal conseguire il monte-ore complessivo per l'accesso all'esame finale.

1.5. Sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali della formazione e tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma è determinato con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il numero effettivo degli ammessi ogni anno non può essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento.

1.6. Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora in numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nel limite dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo.

Il consiglio di corso di diploma approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche.

L'ammissione al corso avviene previo accertamento medico di idoneità psicofisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale.

1.7. I docenti universitari, a ciò destinati dal consiglio di facoltà sono titolari di insegnamenti nel corso di diploma universitario. I docenti non universitari del Servizio sanitario nazionale sono nominati annualmente dal rettore, senza oneri per l'Università, su proposta del consiglio di corso di diploma e delibera del consiglio di facoltà e nulla-osta del direttore generale della struttura di appartenenza.

All'avvio dei corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale rappresentante dell'azienda.

La titolarità dei corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di equiparazione tra settori scientifico disciplinari, di cui alla legge n. 341/1990, e discipline ospedaliere stabilite con decreto interministeriale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della sanità.

1.8. Sono organi del corso di diploma:

a) il consiglio di corso di diploma, costituito da tutti i docenti del corso;

b) il presidente del corso, responsabile del medesimo; egli è eletto ogni tre anni tra i professori di ruolo di prima fascia dai membri del consiglio di corso di diploma;

c) il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici e di tirocinio, nominato dal consiglio di corso di D.U. tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del corso, sulla base del *curriculum* che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso.

Il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in carica per tre anni, è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici, organizza le attività complementari, assegna i tutori e ne supervede l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici.

Il consiglio di corso di diploma individua un coordinatore didattico per ciascun anno di corso ed individua altresì forme di tutorato per la formazione tecnico-pratica.

1.9. Il coordinamento organizzativo nelle sedi non universitarie è demandato ad una commissione mista composta da due docenti universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente di secondo livello con funzioni di coordinatore, delegato dal direttore generale ed un rappresentante dei collegi o associazioni del profilo professionale di riferimento.

1.10. È istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la valutazione della qualità dell'insegnamento e la rispondenza dell'attività dei corsi di diploma agli obiettivi didattici generali di ciascuno di essi, nonché per la verifica almeno ogni triennio, attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi in loco, della qualità dei corsi nelle sedi.

L'Osservatorio è costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministero della sanità.

L'Osservatorio è costituito da:

tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero università e ricerca scientifica e tecnologica e per il Ministero della sanità;

due rappresentanti delle facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla conferenza dei presidi tra i responsabili delle strutture didattiche di D.U.;

tre esperti rappresentanti delle regioni, designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni, tra i responsabili delle strutture di coordinamento organizzativo delle strutture didattiche.

L'Osservatorio e integrato per l'attività relativa a ciascun corso di diploma da un presidente della relativa struttura didattica e da un rappresentante dello specifico ordine, collegio o associazione professionale. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede alla costituzione ed alle integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni.

L'Osservatorio può eventualmente coinvolgere studenti nell'attività di valutazione.

In caso di verifica negativa, anche a seguito di sopralluogo in sede di funzionari ministeriali, sono dettate prescrizioni sulle strutture ed attrezzature o sull'attività didattica e di addestramento professionale alle quali il corso di diploma o sua sezione deve adeguarsi nei termini prescritti e comunque non oltre due anni, trascorsi i quali, senza che siano intervenuti i prescritti adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi.

Art. 2 (*Organizzazione didattica - verifiche di profitto - esame finale*). — 2.1. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocini è obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazione di merito *in itinere*.

È altresì obbligatorio assegnare gli studenti a tutori che ne coordinano la formazione tecnico-pratica.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, che ha valore abilitante, lo studente deve avere regolarmente frequentato per il monte ore complessivo previsto ed aver frequentato i singoli corsi integrati per un monte ore non inferiore al 75% di quello previsto, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico allo scopo di acquistare la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

In caso d'interruzione della frequenza per oltre 2 anni accademici, il consiglio di corso di diploma può prescrivere la ripetizione di parte del tirocinio già effettuato. Ciò è obbligatorio ove l'interruzione sia superiore a 3 anni.

Lo studente che non superi tutti gli esami e non ottenga positiva valutazione nei tirocini può ripetere l'anno per non più di una volta; egli è iscritto fuori corso e viene collocato in sovrannumero.

2.2. Il consiglio di corso di diploma può predisporre piani di studio alternativi, con diversa distribuzione dei corsi integrati nei semestri, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 20% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

2.3. Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico-professionali, mentre le discipline concernono le titolarità dei docenti dei singoli settori.

Il peso relativo di ciascun area è definito dal numero dei crediti, ciascuno dei quali corrisponde mediamente a 50 ore, con una parte teorica, che non può eccedere il 50% delle suddette ore.

Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato (Tabella *A* di ciascun ordinamento). Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno comunque luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio del consiglio di corso di D.U. e sono in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che è anche forma di pubblicizzazione dei docenti.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, nei periodi di sospensione delle lezioni.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale). Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

La valutazione del tirocinio è effettuata al termine di ciascun anno accademico.

2.4. Le attività di tutorato sono disciplinate dal consiglio di corso di diploma. Il tutore è responsabile delle attività a lui affidate; egli contribuisce alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio, nonché alla formulazione del giudizio finale.

2.5. L'esame finale, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale, comprende:

*a)* una prova scritta, svolta i forma anonima, anche con domande a risposta multipla;

*b)* la presentazione di una dissertazione scritta (tesi), di natura teorico-applicativa-sperimentale, discussa davanti alla commissione d'esame di diploma;

*c)* una prova pratica, che consiste nel dimostrare la capacità di gestire una situazione proposta, sotto l'aspetto proprio della professione; la prova riguarda, secondo l'area, una situazione di tipo assistenziale, riabilitativo, tecnico-diagnostico oppure preventivo-socio-sanitario.

2.6. La commissione per l'esame finale è composta da non meno di sette e non più di undici membri nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di diploma, che indica almeno un membro in rappresentanza del collegio professionale, ove esistente.

Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Università della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, che inviano esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni.

Art. 3 *(Norme generali relative agli ordinamenti tabellari)*. — 3.1. Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di corso di diploma (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima, pratica, e di tirocinio, perché lo studente possa essere ammesso all'esame finale) sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della sanità, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

3.2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture accreditabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 4 *(Norme di passaggio)*. — 4.1. A domanda degli interessati e previa valutazione del *curriculum* formativo, a coloro che abbiano conseguito un titolo finale non abilitante di diploma universitario con il precedente ordinamento, oppure di scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate, o di scuole universitarie o regionali, è consentito integrare detto esame con la prova scritta e la prova pratica previste dal nuovo ordinamento; il superamento della prova ha la funzione di esame di Stato abilitante alla professione. La domanda va presentata al rettore dell'università presso cui si è conseguito il titolo finale o, in mancanza di corso di diploma universitario riconosciuto ai sensi del presente ordinamento, presso altra università nella quale si intende sostenere la prova. La valutazione del precedente *curriculum* è effettuata sulla base di criteri stabiliti con specifici decreti con decreto interministeriale, emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità.

La commissione d'esame, costituita con le modalità di cui all'art. 2.6, esprime una valutazione di idoneità o non idoneità allo svolgimento dell'attività professionale, rimanendo confermato il voto già conseguito.

4.2. Qualora il *curriculum* formativo sia ritenuto insufficiente, gli interessati possono essere ammessi ad integrare preventivamente la formazione presso una struttura didattica accreditata.

4.3. Sino a quando non si procederà alla definizione dei criteri per l'accreditamento delle strutture e comunque non oltre l'anno accademico 1997-98 all'accreditamento provvisorio si provvede con decreto MURST-Sanità, su proposta delle università e delle regioni.

## DIPLOMA UNIVERSITARIO DI FISIOTERAPISTA

Art. 1 *(Finalità, organizzazione, requisiti di accesso)*. — 1.1. L'Università di Pavia - seconda facoltà di medicina e chirurgia può istituire il corso di diploma universitario di fisioterapista.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «Fisioterapista».

In relazione alle possibilità formative, il corso di diploma è in grado di accogliere un numero massimo di studenti determinato in 50 per ciascun anno di corso, per un totale di 150 studenti.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741.

Art. 2 (*Ordinamento didattico*). — 2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

E possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola puo aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici e le basi di fisiopatologia necessarie per procedere al recupero funzionale nelle diverse situazioni cliniche suscettibili di recupero funzionale neuromotorio e delle funzioni viscerali; deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per potere, secondo la diagnosi e le prescrizioni del medico, compiere le attività proprie della figura professionale.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

B01B Fisica; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; E07X Farmacologia; E09A Anatomia umana; E13X Biologia applicata; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F05X Microbiologia medica e clinica; F07A Medicina interna; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare; F07D Gastroenterologia; F07F Nefrologia; F07H Reumatologia; F11B Neurologia; F16A Malattie dell'apparato locomotore; F16B Medicina fisica e riabilitativa; F19B Neuropsichiatria infantile; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale; F22C Medicina del lavoro; F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica; M11E Psicologia clinica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA A: Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.

*I Anno* — primo semestre.

AREA *A:* Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici.

A.1. Corso integrato di fisica medica, statistica ed informatica.

Settori:

B01B Fisica;

F01X Statistica medica;

K05B Informatica.

A.2. Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settori:

E05A Biochimica.

A.3. Corso integrato di biologia, genetica e microbiologia.

Settori:

E13X Biologia applicata;

F03X Genetica medica;

F05X Microbiologia medica e clinica.

A.4. Corso integrato di anatomia umana e istologia.

Settori:

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia.

A.5. Corso integrato di fisiologia umana e metodologia generale della riabilitazione.

Settori:

E06A Fisiologia umana;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A.6. Corso di inglese scientifico.

Settori:

L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'anno intero).

*I Anno* — Secondo semestre.

AREA *B*: Anatomo fisiologia del sistema nervoso e riabilitazione generale (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi dell'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso, le nozioni di base di neurofisiologia, di elettronica, delle indagini neurofisiologiche; deve inoltre apprendere le nozioni di base di psicologia e pedagogia.

B.1. Corso integrato di anatomo-fisiologia speciale del sistema nervoso.

Settori:

E09A Anatomia umana;

E06A Fisiologia umana;

B10X Biofisica medica.

B.2. Corso integrato di cinesiologia e metodi di riabilitazione generale.

Settori:

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F23D Scienze infermieristihe e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica;

B.3. Corso integrato di psicologia e pedagogia.

Settori:

M09A Pedagogia generale;

M10A Psicologia generale;

M11E Psicologia clinica.

B.4. Corso integrato di metodologia della riabilitazione.

Settori:

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in strutture ospedaliere ed extraospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (700 ore nell'intero anno).

*II Anno* — Primo semestre.

AREA *C*: Fisiopatologia generale, principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi di fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, conoscere le basi dei principi farmacologici attivi sul sistema neuromuscolare; deve infine conoscere i principi e le metodologie di valutazione e recupero nelle principali affezioni suscettibili di riabilitazione.

C.1. Corso integrato di patologia generale e farmacologia.

Settori:

E07X Farmacologia;

F04A Patologia generale;

C.2. Corso integrato di neurologia.

Settori:

F11B Neurologia;

F12B Neurochirurgia;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore.

Settori:

F07H Reumatologia;

F16A Malattie dell'apparato locomotore;

F16B Medicina fisica e riabilitativa.

C.4. Corso integrato di metodologia generale della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale.

Settori:

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.5. Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere (1000 ore nell'intero anno).

*II Anno* — Secondo semestre.

AREA *D*: Medicina interna e specialità mediche e disabilità delle funzioni viscerali (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere la fisiopatologia, applicabile alle situazioni cliniche, riguardo alle diverse affezioni di organi ed apparati che possano richiedere procedure riabilitative.

D.1. Corso integrato di metodologia generale e tecniche della riabilitazione neuromotoria.

Settori:

F11B Neurologia;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica.

Settori:

F04C Oncologia medica;

F07A Medicina interna;

F07B Malattie dell'apparato respiratorio;

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F07D Gastroenterologia;

F07F Nefrologia.

D.3. Corso integrato di geriatria.

Settori:

F07A Medicina interna;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.4. Corso integrato di psichiatria.

Settori:

F11A Psichiatria;

F19B Neuropsichiatria infantile.

D.5. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica.

Settori:

F11B Neurologia;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica;

M11E Psicologia clinica.

D.6. Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere (1000 ore nell'intero anno).

*III Anno* — Primo semestre.

AREA *E*: metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere principi e modalità di intervento integrato in riabilitazione e metodologie e tecniche di riabilitazione in età evolutiva.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria speciale (cinesiologia, cinesiterapia, terapia occupazionale, protesiologia ed ortesiologia, massoterapia speciale e ergonomia).

Settori:

F11B Neurologia;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in neuropsichiatria infantile.

Settori:

F19B Neuropsichiatria infantile;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.3. Corso integrato di medicina materno-fetale.

Settori:

F19A Pediatria;

F20X Ginecologia ed ostetricia;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.4. Corso integrato di economia sanitaria.

Settori:

F22A Igiene generale e specialistica;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica;

P01B Politica economica.

E.5. Attività di tirocinio pratico: da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale; il tirocinio comporta una progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

*III Anno* — Secondo semestre.

AREA *F*: metodi e tecniche della riabilitazione speciale (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi e le metodologie di riabilitazione neuropsciologica, di intervento riabilitativo nelle disabilità viscerali, nonché le nozioni fondamentali di medicina sociale, legislazione ed organizzazione sanitaria.

F.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione neuropsicologica.

Settori:

F11B Neurologia;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica;

M11E Psicologia clinica.

F.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali e delle disabilità speciali.

Settori:

F04C Oncologia medica;

F07A Medicina interna;

F07B Malattie dell'apparato respiratorio;

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F07D Gastroenterologia;

F07F Nefrologia;

F07H Reumatologia;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F.3. Corso integrato di igiene generale e speciale, medicina sociale e medicina del lavoro.

Settori:

F22A Igiene generale ed applicata;

F22B Medicina legale;

F22C Medicina del lavoro;

Q05A Sociologia generale.

F.4. Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori:

F22B Medicina legale;

N10X Diritto amministrativo.

F.5. Attività di tirocinio pratico: da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B*: Standard formativo pratico e di tirocinio.

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver compiuto in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (D.M. 14.09.1994 n. 741):

definizione in 10 casi del programma di riabilitazione;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età evolutiva;

relazione su almeno tre soggetti sani in età adulta;

osservazione del trattamento riabilitativo di almeno n. 20 soggetti (o per almeno 150 ore) in età evolutiva e di almeno n. 20 soggetti (o per almeno 150 ore) in età adulta geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica), effettuato sotto la guida del fisioterapista di almeno n. 50 soggetti (o per almeno 250 ore) in età evolutiva e di almeno n. 100 soggetti (o per almeno 600 ore) in età adulta e geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica) effettuato autonomamente in almeno 40 soggetti (o per almeno 300 ore) in età evolutiva ed in 100 soggetti (o per almeno 1000 ore) in età adulta e/o geriatrica;

relazione scritta ed esposizione di n. 8 casi clinici completi di valutazione e programmazione del piano di trattamento;

compilazione di n. 10 cartelle cliniche riabilitative;

effettuazione di n. 4 consegne scritte;

effettuazione di almeno 100 delle seguenti procedure terapeutiche: valutazione funzionale, chinesiologia e neurologia, tests muscolari ed articolari, massoterapia muscolare e connettivale, linfodrenaggio manuale, terapia strumentale ed idroterapia, chinesiterapia, terapia manuale, rieducazione neuromotoria, neuropsicologica e psicomotoria, rieducazione respiratoria, rieducazione cardiologica, rieducazione viscerale, terapia occupazionale ed ergonomia;

frequenza, a rotazione e per almeno 1 mese ciascuno, delle seguenti strutture cliniche: chirurgia generale, chirurgie specialistiche, geriatria, medicina generale, medicina specialistica, medicina materno-infantile, neurologia, neuropsichiatria, ortopedia, recupero e rieducazione funzionale, reumatologia.

## DIPLOMA UNIVERSITARIO PER INFERMIERE

Art. 1 (*Finalità, organizzazione, requisiti di accesso*). — 1.1. L'Università di Pavia - seconda facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario per infermiere.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di «infermiere» (responsabile dell'assistenza generale infermieristica).

In relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate il corso di diploma è in grado di accogliere un numero massimo di studenti determinato in 100 per anno, per un totale di 300 studenti.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, ai sensi del D.M. Sanità 14.9.1994 n. 739.

Art. 2 (*Ordinamento didattico*). — 2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio guidato correlato ad attività cliniche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriali, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, le basi culturali di fisiopatologia necessarie per seguire gli atti medici, anche nelle loro applicazioni pratiche, nonché le conoscenze teoriche del nursing; lo studente deve saper applicare, anche attraverso il tirocinio, le conoscenze relative alla propria pratica professionale secondo lo specifico profilo e saper partecipare alla identificazione dei bisogni di salute ed alla identificazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globalmente richiesta riguardo a singole persone ed alla collettività, nella garanzia di una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; deve conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico-legali della professione; deve infine sapersi orientare per ulteriori approfondimenti specialistici.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia; E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, F03X Genetica medica, F05X Microbiologia medica e clinica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07H Reumatologia, F071 Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F11B Neurologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F19A Pediatria generale e specialistica, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, M05X Discipline demoetnoantropologiche, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella *B*.

TABELLA *A:* Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.

*I Anno* — Primo semestre.

AREA *A:* Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le cognizioni necessarie per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, le conoscenze di base sulla ereditarietà e sui fenomeni fisiologici, anche in correlazione con l'individualità psicologica e le realtà sociali ed ambientali; deve apprendere i principi culturali e professionali di base, che orientano il processo, la concettualità, l'agire infermieristico nei confronti della persona assistita e della collettività; lo studente deve infine iniziare ad applicare questi principi in strutture sanitarie assistenziali accreditate:

A1. Corso integrato di fisica medica, statistica ed informatica.

Settori:

B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A2. Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settori:

E05A Biochimica.

A3. Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica. .

A4. Corso integrato di anatomia umana e istologia (crediti 1.4).

Settori:

E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A5. Corso integrato di infermieristica generale e teoria del nursing.

Settori: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

A6. Corso di inglese scientifico (crediti 0.7).

Settore: L18C Linguistica inglese.

A7. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture assistenziali e servizi di sanità pubblica (700 ore nell'intero anno).

*I Anno* - Secondo semestre.

AREA *B:* Fisiopatologica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve conoscere i principali meccanismi di funzionamento e regolazione di organi ed apparati; deve conoscere le principali malattie, nonché i fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici; deve inoltre confrontare le conoscenze acquisite con la pratica del nursing, in particolare rivolgendosi ad identificare il livello di autonomia presentato dalla persona assistita, dei suoi bisogni manifesti, delle sue capacità, anche in relazione alle sue caratteristiche fisiche, psichiche e sociali.

B1. Corso integrato di fisiologia e scienza dell'alimentazione.

Settori: E06A Fisiologia umana, E06B Scienze dell'alimentazione, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

B2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica.

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

B3. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale.

Settore: F04A Patologia generale.

B4. Corso integrato di immunologia, immunoematologia e patologia diagnostica clinica.

Settori:

F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

B5. Corso integrato di metodologia infermieristica applicata.

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

B6. Attività di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali, rivolto all'apprendimento di attività infermieristiche di base (700 ore nell'intero anno).

*II Anno.*

AREA C: Medicina clinica (crediti: 11.0).

Obiettivo: lo studente deve saper valutare le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle principali malattie, al trattamento, alle abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all'ospedalizzazione, agli interventi assistenziali nelle varie età della vita e nelle più comuni situazioni cliniche, ivi comprese quelle materno-infantili; deve acquisire le capacità di rispondere alle esigenze dei malati acquisendo le conoscenze necessarie a pianificare, fornire, valutare un'assistenza infermieristica globale per individui, famiglie, gruppi; deve approfondire le conoscenze relative alle problematiche etico-deontologiche nella cura e nell'assistenza alle persone; deve acquisire le conoscenze necessarie per utilizzare in modo appropriato le metodologie orientate all'informazione, all'istruzione, all'educazione sanitaria. Nel corso del tirocinio lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione, valutazione dell'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa per malati affetti dalle diverse patologie, nonché agli aspetti informativi, educativi, di sostegno in relazione ai percorsi diagnostico - terapeutici medico - chirurgici messi in atto.

*Primo semestre:*

C1. Corso integrato di medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale e principi di farmacologia generale ed applicata).

Settori: E07X Farmacologia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale.

C2. Corso integrato di igiene, epidemiologia e statistica medica.

Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C3. Corso integrato di infermieristica clinica I (applicata alla medicina interna ed alla chirurgia generale).

Settori: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C4. Corso integrato di scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale e pedagogia).

Settori: M05X Discipline demoetnoantropologiche, M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

C5. Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

*Secondo semestre:*

C6. Corso integrato di medicina materno-infantile, compresa la puericultura.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F23B Scienze infermieristiche pediatriche, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

C7. Corso integrato di tecniche infermieristiche applicate alla medicina clinica specialistica (crediti 2.3).

Settori: F04C Oncologia medica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F10X Urologia, F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria, F13B Malattie odontostomatologiche, F14X Malattie apparato visivo, F17X Malattie cutanee e veneree, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C8. Corso integrato di elementi di chirurgia e di tecniche infermieristiche applicate alla chirurgia.

Settori: F08A Chirurgia generale, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C9. Corso integrato di infermieristica clinica II (in relazione ai c.i C7-9).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C10. Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

*III Anno* - Primo semestre.

Area D: Organizzativa e d'infermieristica applicata (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle dinamiche relazionali nei diversi ambiti comunitari, deve conoscere i principi d'igiene generale, personale, dell'alimentazione, degli ambienti; deve conoscere principi e norme relativi all'igiene ospedaliera, alla prevenzione ed al controllo delle infezioni ospedaliere e comunitarie.

D1. Corso integrato di psicologia, sociologia ed igiene mentale (crediti 0.6).

Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

D2. Corso integrato di economia sanitaria (crediti 0.8).

Settori: F22A Igiene generale e specialistica, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B Economia sanitaria.

D3. Corso integrato di medicina clinica e delle disabilità (geriatria, ortopedia, medicina fisica e riabilitativa (crediti 1.0).

Settori: F07A Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

D4. Corso integrato di psichiatria ed igiene mentale.

Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D5. Corso integrato di infermieristica clinica III (relativo al c.i. D.3).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

D6. Attività tutoriali e di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

*III Anno* - Secondo semestre.

AREA *E:* Medicina clinica d'emergenza ed infermieristica comportamentale (crediti: 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche e principi comportamentali relativi alle attività infermieristiche, comprese quelle proprie delle situazioni d'urgenza, per le quali deve essere in grado di applicare, analizzare e sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica per malati dell'area critica secondo percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici prestabiliti; deve conoscere i principi etici che costituiscono le basi del consenso informato e delle valutazioni di pertinenza dei comitati di bioetica; lo studente deve inoltre essere in grado di valutare l'andamento del servizio infermieristico con particolare riferimento ai diversi ambiti sociali ed ai principi generali che egli ha appreso riguardo al costo dell'assistenza, nonché ai principi di medicina legale, deontologia generale e professionale e diritto sanitario.

E1. Corso integrato di medicina e chirurgia d'urgenza e terapia intensiva.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

E2. Corso integrato di scienze umane, storia e filosofia della medicina.

Settori: F02X Storia della medicina, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

E3. Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

E4. Corso integrato di infermieristica clinica IV (relativo al c.i. E.1 ed alla dentologia professionale).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

E5. Attività tutoriali e di tirocinio professionale da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B:* Standard formativo pratico e di tirocinio.

Il tirocinio professionale ha lo scopo di far conseguire capacità professionali rivolte alla individuazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globale richiesta dagli obiettivi formativi, sulla base delle conoscenze e capacità acquisite.

La responsabilità della pianificazione e del coordinamento del tirocinio professionale è affidata a docenti di area infermieristica. Lo studente svolge il tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati.

Lo studente alla fine del primo anno di corso deve:

*a)* aver svolto 700 ore di tirocinio nei seguenti settori:

*a*1. reparti di medicina e chirurgia generale ore 300;

*a*2. servizi di Sanità pubblica (preventivi, distrettuali, di tutela materno infantile, per anziani, di salute mentale) ore 160;

*a*3. 240 ore utilizzabili dallo studente per percorsi opzionali di tirocinio rivolto ad approfondire aspetti assistenziali specifici;

*b)* Essere in grado di:

*b*1. saper identificare bisogni fisici, psicologici e sociali della persona nelle diverse età della vita integrando le conoscenze teoriche con quelle pratiche;

*b*2. saper agire in modo coerente con la concettualità infermieristica e con i principi della professione nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo ed in relazione alle responsabilità richieste dal suo livello formativo;

*b3.* dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni efficaci con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con le persone che si interessano di quella persona;

*b4.* dimostrare di possedere i fondamenti delle capacità organizzative, tecniche ed investigative nel pianificare ed applicare gli interventi assistenziali di base alla persona e/o a gruppi;

*b5.* riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e quelle dei membri dell'équipe assistenziale, stabilendo relazioni, partecipando alle attività ed apportando contributi costruttivi;

*b6.* comprendere le finalità dei servizi sanitari territoriali e saper valutare la risposta ditali servizi ai principali bisogni del cittadino.

Lo studente, alla fine del secondo anno di corso, deve:

*a)* avere effettuato 1000 ore di tirocinio nei seguenti settori:

*a1.* assistenza infermieristica di base in medicina generale e specialistica, e chirurgia generale e specialistica con riguardo anche a metodologie e problemi inerenti particolari aspetti clinici e la medicina tecnologica (cardiovascolare, nutrizione clinica, monitoraggio del paziente clinico, ecc.) (ore 500);

*a2.* assistenza infermieristica specialistica in ostetricia e ginecologia, neonatologia e pediatria (ore 200);

*a3.* 300 ore in aree opzionali, anche su indicazione dello studente, tra assistenza infermieristica di comunità, servizi di assistenza domiciliare, servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali di tutela della salute, prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione di condizioni morbose, inabilità disagio;

*b)* Essere in grado di:

*b1.* Identificare le necessità di aiuto fisiche, psicologiche e sociali delle persone nelle varie età della vita, nei vari ambiti sociali e rispondere ad esse nel contesto di un'azione multiprofessionale;

*b2.* Fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici fondamentali della professione ed adattare tali prestazioni alla persona assistita, in relazione alle diverse patologie, differenti settori operativi e nelle diverse età;

*b3.* Promuovere efficaci rapporti educativi finalizzati alla prevenzione della malattia, al mantenimento ed al recupero di un soddisfacente stato di salute.

Lo studente alla fine del terzo anno di corso, deve:

*a)* aver effettuato almeno 900 ore di tirocinio nei seguenti settori:

servizi di medicina generale e specialistica, compresa le geriatria;

servizi di chirurgia specialistica;

psichiatria;

area critica;

assistenza domiciliare;

servizi di tutela della salute dei luoghi di lavoro;

servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali;

*b)* aver effettuato altre 400 ore in settori scelti dallo studente;

*c)* essere in grado di:

*b1.* identificare i problemi e i bisogni individuali che richiedono assistenza infermieristica in settori altamente specialistici;

*b2.* pianificare e fornire l'assistenza per risolvere i problemi e soddisfare i bisogni;

*b3.* pianificare, fornire, valutare l'assistenza infermieristica rivolta a persone sane e malate, sia in ospedale che nella comunità, promuovendo stili di vita positivi per la salute e incoraggiando la partecipazionel l'autofiducia, l'autodeterminazione, l'autoassistenza dell'individuo e della collettività in ogni campo correlato con la salute;

*b4.* contribuire ad organizzare l'assistenza infermieristica globale attraverso un utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, assicurando un progressivo miglioramento della qualità assistenziale;

*b.5.* analizzare i risultati di ricerche svolte individuandone le possibilità applicative; ricercare e sistematizzare dati nelle realtà operative;

*b6.* valutare la qualità dell'assistenza infermieristica attraverso l'utilizzo di strumenti e metodologie di VRQ;

*b7.* collaborare alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed educazione alla salute nei luoghi di lavoro;

*b8.* interagire e collaborare attivamente con équipe intra e interprofessionali al fine di programmare e gestire interventi infermieristici multidimensionali;

*b9.* dimostrare capacità didattiche orientate all'informazione, istruzione ed educazione degli utenti, dei loro familiari, della collettività, del personale collaborante;

*b10.* dimostrare di aver compreso e di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative a:

valutazione della organizzazione, pianificazione e della attività infermieristica;

valutazione delle azioni in termini deontologici ed in relazione ai criteri bioetici.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 22 ottobre 1996

*Il rettore:* SCHMID

97A1114

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 21 gennaio 1997, n. 60180.

**Garanzie afferenti l'erogazione anticipata delle agevolazioni contributive previste dalla normativa nazionale e/o comunitaria per le imprese del comparto ittico.**

*All'Associazione italiana cooperative pesca*

*Alla Federcoopesca*

*Alla Lega pesca*

*All'Unci pesca*

*Alla Federpesca*

*All'Ancit*

*All'Associazione piscicoltori italiani*

e, per conoscenza:

*Al Comando generale capitanerie di porto*

*Alle capitanerie di porto*

In relazione all'oggetto è stata frequentemente rilevata l'insufficienza delle attuali misure che le imprese del comparto ittico adottano per garantire l'Amministrazione a fronte di finanziamenti pubblici ricevuti.

È noto che le garanzie fideiussorie presentate da soggetti contraenti con la pubblica amministrazione, ovvero da soggetti beneficiari di anticipazioni o acconti su contributi, su finanziamenti, su mutui agevolati o su altre forme agovolative a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea, spesso si sono rivelate inadeguate a consentire l'effettivo ed immediato recupero delle somme erogate nel caso d'inadempimento parziale o totale degli obblighi assunti dai soggetti beneficiati.

Ciò è di regola dovuto al fatto che la fideiussione prestata — per il suo carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale — consente al garante di opporre al creditore, e quindi anche alla P.A., tutte le eccezioni che attengono al rapporto sottostante, permettendo in tal modo di dilazionare, anche per periodi temporali di lunga durata, il recupero del credito, con conseguente aggravamento dei pubblici bilanci.

La impossibilità per il creditore di attivare «a prima richiesta» la garanzia prestata dal fideiussore determina l'ulteriore e incauto effetto di favorire il rilascio di garanzie fideiussorie, senza che spesso sia verificata, da parte dei garanti, con sufficiente approfondimento, la effettiva capacità finanziaria del debitore e la sua idoneità a svolgere le attività e i compiti connessi ai finanziamenti ricevuti.

Al fine di evitare gli inconvenienti segnalati, l'amministrazione richiederà — quando sia previsto l'obbligo di prestare garanzia in relazione alla concessione di anticipazioni o acconti su somme da erogare — la prestazione di fidejussioni che consentano alla Amministrazione creditrice di avvalersi della garanzia stessa, senza che al garante sia riconosciuto il diritto di opporre eccezioni.

Al riguardo, dovrà esplicitamente essere prevista dalla fideiussione apposita clausola, in forza della quale il garante è obbligato al pagamento a prima vista e senza eccezioni in favore dell'Amministrazione (creditrice) richiedente, che non è, pertanto, tenuta a fornire alcuna prova dell'inadempimento del debitore principale.

Per quanto sopra, la polizza non dovrà contenere né la previsione del beneficio della preventiva escussione del debitore, né limitazioni o condizioni alla immediata escussione del fideiussore.

Il garante assume quindi piena responsabilità a prima richiesta e, a tale scopo, il rilascio di siffatta garanzia sarà subordinato, a giudizio della Scrivente, ad accurati accertamenti da parte del garante stesso in ordine alla solidità tecnica e finanziaria del debitore e sarà richiesto al debitore medesimo di fornire al garante a sua volta le necessarie garanzie dirette a evitare quei comportamenti dilatori nel rapporto con l'Amministrazione, che poi determinano la perdita di risorse finanziarie pubbliche, con possibili conseguenze sul piano della responsabilità contabile.

Nell'ambito della fideiussione, come dinanzi descritto, altro elemento essenziale da regolare è altresì quello relativo alla durata della garanzia. È necessario cioè prevedere che il fideiussore resti obbligato sino allo svincolo della garanzia stessa da parte dell'Amministrazione garantita e, comunque, sino al termine massimo entro il quale l'Amministrazione può disporre l'espletamento dell'attività di controllo e provvedere alla liquidazione dell'agevolazione spettante.

Lo svincolo avverrà con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; esso sarà contestualmente disposto non appena l'attività cui il finanziamento si riferisce sia stata espletata, ovvero favorevolmente valutata, con l'emissione e registrazione del regolare provvedimento di liquidazione.

Quanto all'importo della garanzia, esso dovrà essere commisurato all'entità dell'agevolazione garantita, maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra

la data di erogazione e quella di rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto vigente nello stesso periodo.

Lo schema di garanzia da utilizzare per gli interventi nel comparto ittico è quello approvato dal Ministero del tesoro con decreto 20 novembre 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 1996) per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria.

Lo stesso schema — previo adeguamento nelle premesse e con modifiche al punto 3, per prevedere la restituzione delle somme a mezzo versamento sul Capitolo 3590 - Capo XVII - Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali — dovrà essere utilizzato per le anticipazioni su finanziamenti nazionali.

Si ritiene opportuno precisare che la garanzia, nella forma sopra richiamata, può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Codeste Associazioni e le Capitanerie di Porto, che leggono per conoscenza, sono pregate di dare la massima diffusione in sede locale alla presente circolare agli operatori del comparto ittico.

*Il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura*
AMBROSIO

*Registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1997*
*Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 19*

**97A1160**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

*Decreto n. 1 del 7 febbraio 1997*

Specialità medicinale per uso veterinario «QUADRISOL 5» (vedaprofen) gel uso orale per cani.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda) - rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: scatola da 1 siringa graduata da 15 ml - A.I.C. n. 101981013.

Composizione: ogni ml di gel contiene:

principio attivo: acido dl-2-(4-cicloesil-1-naftil) proprionico (vedaprofen) 5 mg;

altri componenti: potassio idrossido, propilenglicole, glicina, metildrossietilcellulosa, aroma di cioccolato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: controllo dei processi infiammatori e per alleviare il dolore associato ad affezioni muscoloscheletriche (acute e croniche) e a traumi.

Specie di destinazione: cani.

Validità: 24 mesi - dopo l'apertura otto settimane.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 2 del 7 febbraio 1997*

Prodotto medicinale per uso veterinario «AP+EE+FLU 6/9 LAYERPLUS» vaccino inattivato, in adiuvante oleoso, contro la pseudopeste, l'enterite emorragica, l'influenza e le infezioni da pasteurella anatipestifer dei tacchini.

Titolare A.I.C.: Ivaz S.r.l., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16, e sede amministrativa in Noventa Padovana (Padova) - codice fiscale n. 10980450158.

Produttore: I.S.B.I. S.p.a. nell'officina farmaceutica sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

flacone da 500 ml (1.000 dosi) - numero di A.I.C. 102342019;
flacone da 250 ml (500 dosi) - numero di A.I.C. 102342021.

Composizione:

principi attivi: pasteurella anatipestifer, sierotipo A, con titolo, prima dell'inattivazione, non inferiore a $10^8$UFC, pasteurella anatipestifer, sierotipo 3/FO, con titolo, prima dell'inattivazione, non inferiore a $10^8$UFC, virus della enterite emorragica, ceppo Domermuth, con titolo, prima dell'inattivazione, non inferiore a 1U AGP, virus dell'influenza tipo A, subtipo H6N2, con titolo, dopo l'inattivazione, non inferiore a 320 UEA, virus dell'influenza tipo A, subtipo H9N2, con titolo, dopo l'inattivazione, non inferiore a 320 UEA, virus lentogeno della pseudopeste, ceppo Ulster 2-C, con titolo, prima dell'inattivazione, in inferiore a $10^8$ DIE50;

eccipienti: paraffina liquida leggera 0,370 ml, sorbitan monoleato 0,040 ml;

conservanti: sodio etilmercurio tiosalicilato max 50 mcg, formaldeide libera inferiore a 0,25 mg, acqua p.p.i. q.b. a 0,5 ml.

Specie di destinazione: tacchini da carne e da riproduzione.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva contro l'enterite emorragica, l'influenza e le infezioni da pasteurella anatipestifer e di richiamo contro la pseudopeste della vaccinazione con vaccino a virus vivo attenuato omologo. Al momento della vaccinazione gli animali debbono essere in buone condizioni di salute.

Tempo di attesa: 28 giorni.

Validita: 18 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 3 del 7 febbraio 1997*

Prodotto medicinale per uso veterinario «AP+FLU 6/9 LAYERPLUS» vaccino inattivato, in adiuvante oleoso, contro la pseudopeste, l'influenza e le infezioni da pasteurella anatipestifer dei tacchini.

Titolare A.I.C.: Ivaz S.r.l., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 e sede amministrativa in Noventa Padovana (Padova) - codice fiscale n. 10980450158.

Produttore: I.S.B.I. S.p.a. nell'officina farmaceutica sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

flacone da 250 ml (500 dosi) - numero di A.I.C. 102343011;
flacone da 500 ml (1.000 dosi) - numero di A.I.C. 102343023.

Composizione:

principi attivi: pasteurella anatipestifer, sierotipo A, con titolo, prima dell'inattivazione, non inferiore a $10^8$ UFC, pasteurella anatipestifer, sierotipo 3/FO, con titolo, prima dell'inattivazione, non inferiore a $10^8$ UFC, virus dell'influenza tipo A, subtipo H6N2, con titolo, dopo l'inattivazione, non inferiore a 320 UEA, virus della influenza tipo A, subtipo H9N2, con titolo, dopo l'inattivazione, non inferiore a 320 UEA, virus lentogeno della pseudopeste, ceppo Ulster 2-C, con titolo, prima dell'inattivazione, in inferiore a $10^8$ DIE50;

eccipienti: paraffina liquida leggera 0,370 ml, sorbitan monoleato 0,040 ml;

conservanti: sodio etilmercurio tiosalicilato max 50 mcg, formaldeide libera inferiore a 0,25 mg, acqua p.p.i. q.b. a 0,5 ml.

Specie di destinazione: tacchini da carne e da riproduzione.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva contro l'influenza aviare e le infezioni da pasteurella anatipestifer e di richiamo contro la pseudopeste dopo vaccinazione con vaccino a virus vivo attenuato omologo. Al momento della vaccinazione gli animali debbono essere in buone condizioni di salute.

Tempo di attesa: 28 giorni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 4 del 7 febbraio 1997*

Specialità medicinale per uso veterinario «VENTIPULMIN» (clenbuterolo cloridrato):

soluzione iniettabile flacone da 50 ml per bovini e cavalli;

sciroppo flacone da 355 ml per cavalli.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria 10 - codice fiscale n. 00421210485.

Modifiche apportate: limitatamente alla preparazione soluzione iniettabile flacone da 50 ml - numero di A.I.C. 100033012.

Specie di destinazione: la specialità medicinale per uso veterinario suddetta è ora destinata alle specie animali cavalli e vacche partorienti.

Indicazioni terapeutiche:

cavalli: trattamento delle malattie respiratorie (tosse e dispnea, bronchiti e bronchioliti subacute e croniche, «malattia polmonare ostruttiva cronica» COPD) con broncospasmo e che siano influenzabili da una terapia broncospasmotica. Nei casi acuti di bronchiti e broncopolmonite Ventipulmin può essere associato ad antibiotici e/o sulfamidici, e/o secretolitici. Nella prevenzione di forme allergiche del cavallo, il trattamento deve essere effettuato prima del possibile contatto con gli allergeni verso i quali l'animale è sensibile (polvere di stalla, pollini, muffe, ecc.);

vacche partorienti come tocolitico: il Ventipulmin è indicato per: rilassamento dell'utero per taglio cesareo, aiuto durante manipolazioni ostetriche nella distocia, in particolare in caso di presentazione e posizione anomale, nelle giovenche per ritardare il parto in modo da poter preparare il canale del parto, per ritardare e perciò programmare il parto, in modo da poterne osservare il decorso ed evitare così parti notturni, per facilitare il riposizionamento dell'utero prolassato, per limitare traumi dell'utero durante le manipolazioni di trasferimento di embrioni.

Tempi di attesa: cavalli: 28 giorni; vacche partorienti per la tocolisi: carne 28 giorni; latte: 5 giorni.

Avvertenze: il prodotto può essere somministrato esclusivamente a vacche partorienti come tocolitico, pertanto non può essere somministrato in alcun caso ad altre categorie di bovini e per indicazioni terapeutiche diverse da quelle previste.

Il prodotto deve essere somministrato esclusivamente dal medico veterinario.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 15 (quindici) giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 5 del 7 febbraio 1997*

Specialità medicinale per uso veterinario «BIOSOL» (neomicina) polvere solubile - confezione 25 buste da 20 g - registrazione n. 24242.

Titolare A.I.C.: società Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (MI), via G. E. Upjohn 2 - codice fiscale n. 00768480154.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Pharmacia e Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch 1.2. - codice fiscale n. 0708999159.

Produttore: Pharmacia & Upjohn N.V./S.A. Puurs, Belgio per la preparazione polvere solubile 25 buste da 20 g - e Pharmacia e Upjohn Limited Crawley, Sussex, U.K. per la preparazione polvere solubile barrattoli da 100 e 1000 g.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 100 g - numero di A.I.C. 101512034;

barattolo da 1000 g - numero di A.I.C. 101512046.

Specie di destinazione: la specialità medicinale per uso veterinario suddetta è ora destinata alle specie animali: animali giovani della specie suina e bovina e ai volatili.

Tempi di attesa: suini e bovini: 7 giorni; volatili ad eccezione dei tacchini: nessuno; galline ovaiole: nessuno; tacchini: 24 ore.

Numeri di A.I.C.: alla confezione già in commercio viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato: 25 buste da 20 g - numero di A.I.C. 101512010.

I lotti già prodotti della confezione 25 buste da 20 g riportanti le specie di destinazione ed i tempi di attesa in precedenza autorizzati e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza assegnati possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 6 del 7 febbraio 1997*

Prodotti medicinali per uso veterinario:

«ECTODEX» 1 flacone da 50 ml - numero di A.I.C. 100003019; 6 flaconi da 50 ml - numero di A.I.C. 100003021;

«TOPLINE» 1 flacone da 3 litri - numero di A.I.C. 100065010;

«RESEQUIN PLUS»- 2 flaconi da 2 ml - numero di A.I.C. 102171028; 1 flacone da 10 ml - numero di A.I.C. 102171016.

Produttore: società Hoechst Veterinaria S.r.l. - socio unico - con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Türr 5 - codice fiscale n. 11494040154.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet S.r.l. - socio unico - con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr 5 - codice fiscale n. 11494040154.

Produttore: i prodotti medicinali per uso veterinario «Ectodex» e «Topline» sono ora prodotti controllati e confezionati dalla società Knoll Pharmaceutical Ltd, Nottingham (U.K.). «Resequin plus» è ora prodotto e controllato dalla società Hoechst Roussel Vet GmbH, Marburg - Germania, con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso l'officina Hoechst Roussel Vet GmbH sita in Unterschleissheim, Monaco - Germania.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 7 del 7 febbraio 1997*

Prodotti medicinali per uso veterinario:

«CANDURAGE CEL»:

1 dose con siringa - numero di A.I.C. 101393027;

5 dosi con 5 siringhe - numero di A.I.C. n. 101393015.

«CANDUR CEL»:

1 dose con 1 siringa - numero di A.I.C. 100120017;

10 dosi con 10 siringhe - numero di A.I.C. 100120029;

10 dosi - numero di A.I.C. 100120043;

50 dosi - numero di A.I.C. 100120068;

100 dosi - numero di A.I.C. 100120070.

«CANDUR P»:
1 dose con 1 siringa - numero di A.I.C. 100068016;
5 dosi - numero di A.I.C. 100068028;
10 dosi - numero di A.I.C. 100068030;
30 dosi - numero di A.I.C. 100068042;
50 dosi - numero di A.I.C. 100068055;
100 dosi - numero di A.I.C. 100068067.

«FELIDOVAC PRC»: 10 dosi - numero di A.I.C. 100139017.

«FELIRAB»: 10 dosi con 10 siringhe - numero di A.I.C. 101396012.

«MADIVAX»:
10 dosi - numero di A.I.C. 101387013;
1 dose - numero di A.I.C. 101387025.

«PREVACCINOL»: 2 flaconi da 5 ml con 2 siringhe - numero di A.I.C. 101391011.

«PREVACUN F»:
2 flaconi da 2 ml - numero di A.I.C. 101384028;
1 flacone da 10 ml - numero di A.I.C. 101384016;
1 siringa monodose - numero di A.I.C. 101384030;
10 siringhe monodose - numero di A.I.C. 101384042.

«PREVACUN FT»:
2 flaconi da 2 ml - numero di A.I.C. 101389043;
1 flacone da 10 ml - numero di A.I.C. 101389017;
1 siringa monodose - numero di A.I.C. 101389029;
10 siringhe monodose - numero di A.I.C. 101389031.

«SIERIMMUNE ANTITETANICO BEHRINGWERKE»:
1 flacone da 15 ml - numero di A.I.C. 100095013;
1 flacone da 50 ml - numero di A.I.C. 100095025.

«STAGLOBAN P+CE»: 1 flacone da 5 ml - numero di A.I.C. 101385019.

«TETANVET»: 2 fiale da 1 ml - numero di A.I.C. 101386011.

Titolare A.I.C.: società estera Hoechst Veterinaer GmbH di Unterschleissheim/Monaco (Germania), rappresentata in Italia dalla società Hoechst Veterinaria S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr 5 - codice fiscale n. 11494040154.

Modifiche apportate: Titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: società estera Hoechst Roussel Vet GmbH, 65203 Wiesbaden (Germania), rappresentata in Italia dalla società Hoechst Roussel Vet S.r.l. - socio unico - con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr 5 - codice fiscale n. 11494040154.

Produttore:

i prodotti medicinali per uso veterinario «Candurage cel», «Candur cel», «Candur p», «Felidovac prc», «Felirab», «Madivak e Prevaccinol», in tutte le loro preparazioni e confezioni, sono ora prodotti e controllati dalla società estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Marburg (Germania), con effettuazione delle operazioni di confezionamento da parte della società estera Behringwerke AG nello stabilimento sito in Marburg (Germania);

i prodotti medicinali per uso veterinario «Prevacun» e «Prevacun ft», in tutte le loro preparazioni e confezioni, sono ora prodotti e controllati dalla società estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Marburg (Germania), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento da parte della società estera stessa nello stabilimento sito in Unterschleissheim (Germania);

il prodotto medicinale per uso veterinario «Sierimmune» antitetanico Behringwerke, in tutte le sue preparazioni e confezioni, è ora prodotto e controllato dalla società estera Behringwerke AG nello stabilimento sito in Marburg (Germania), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento da parte della società estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Wiesbaden (Germania);

il prodotto medicinale per uso veterinario «Stagloban P+CE», in tutte le sue preparazioni e confezioni, è ora prodotto, controllato e confezionato dalla società estera Behringwerke AG nello stabilimento sito in Marburg (Germania);

il prodotto medicinale per uso veterinario «Tetanvet», in tutte le sue preparazioni e confezioni è ora prodotto dalla società estera Behring GmbH & Co. nello stabilimento sito in Marburg (Germania), controllato dalla società estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Marburg (Germania) e confezionato sempre dalla società estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Unterschleissheim (Germania).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 8 del 7 febbraio 1997*

Tutti i prodotti medicinali per uso veterinario autorizzati all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: società Ivaz S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale n. 10980450158.

Modifica apportata: Nuovo Titolare A.I.C.: Istituto di Sviluppo Biologico Italiano S.p.a. (I.S.B.I.), con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale n. 00221300288.

I prodotti medicinali per uso veterinario vengono prodotti, controllati e confezionati secondo quanto precedentemente autorizzato, e rimangono autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 9 del 7 febbraio 1997*

Tutti i prodotti medicinali per uso veterinario autorizzati all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: società Bioteke S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale n. 10980460157.

Modifica apportata: Nuovo Titolare A.I.C.: Istituto di Sviluppo Biologico Italiano S.p.a. (I.S.B.I.), con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale n. 00221300288.

I prodotti medicinali per uso veterinario vengono prodotti, controllati e confezionati secondo quanto precedentemente autorizzato, e rimangono autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 10 del 7 febbraio 1997*

Specialità medicinale per uso veterinario «DEMOTICK» (Amitraz) soluzione emulsionabile per uso esterno.

Titolare A.I.C.: società Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (AG), Lungomare Pirandello 8 - codice fiscale numero 01988770150.

Modifica apportata: (modifica della ragione sociale).

Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario suddetta è ora prodotta presso lo stabilimento Knoll Pharmaceuticals, Nottingham (U.K.).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 11 del 7 febbraio 1997*

Specialità medicinale per uso veterinario «STRESNIL» (Azaperone) soluzione iniettabile per suini flacone da 20, 50 e 100 ml.

Titolare A.I.C.: società Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Latina, via C. Janssen - codice fiscale n. 00962280590.

Modifica apportata: tempo di sospensione: per il prodotto per uso veterinario sopra indicato ora il tempo di sospensione è di giorni 7 (sette).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio dovrà essere effettuata entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 12 del 7 febbraio 1997*

Specialità medicinale per uso veterinario «EXCENEL» (sodio ceftiofur) polvere sterile nelle confezioni flaconi da 1 e 4 g (numeri di A.I.C. 100403017 - 100403029).

Titolare A.I.C.: società Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G.E. Upjohn, 2, codice fiscale n. 00768480154.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pharmacia e Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1-2, codice fiscale n. 07089991 59.

Produttore: SmithKline Beecham Pharmaceuticals Conshohocken Pennsylvania (USA) con effettuazione delle operazioni terminali e di controllo presso lo stabilimento Pharmacia e Upjohn Limited, Crawley, Sussex - U.K.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 13 del 7 febbraio 1997*

Specialità medicinale per uso veterinario «DIUREN» (furosemide).

Titolare A.I.C.: società Teknofarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14, codice fiscale n. 00779340017.

Modifiche apportate: preparazione: è autorizzata l'immissione in commercio della preparazione soluzione gocce per uso orale, confezione flacone contagocce da 25 ml, numero di A.I.C.102243045.

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione della preparazione compresse, flacone 30 compresse, con la denominazione DIUREN MAXI, per cani di grossa taglia, numero di A.I.C. 102243058.

Composizione delle maxi compresse: una compressa contiene:

principi attivi: furosemide 80 mg;

altri componenti: lattosio, amido, talco, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Numeri di A.I.C.: alle confezioni già in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna riportati:

DIUREN 4%, flacone multidose da 50 ml, A.I.C. numero 102243021;

DIUREN 1%, flacone da 10 ml, A.I.C. n. 102243019;

DIUREN compresse, flacone 30 compresse, A.I.C. numero 102243033.

I lotti già prodotti delle confezioni, flacone multidose da 50 ml, flacone da 10 ml e flacone 30 compresse per cani e gatti riportanti i numeri di registrazione precedentemente attribuiti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**97A1138**

## MINISTERO DEL TESORO

### Assoggettamento della Fincrea Fiduciaria Sim S.p.a. in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria

Con decreto ministeriale n. 173199 del 4 febbraio 1997 la Fincrea Fiduciaria Sim S.p.a., con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

**97A1162**

### Assoggettamento della Controlfida Italia Sim S.p.a. in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria

Con decreto ministeriale n. 779724 del 10 gennaio 1997 la Controlfida Italia Sim S.p.a., con sede in Milano, via Camperio, 9, è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

**97A1163**

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 14 febbraio 1997*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1660,71 |
| ECU | 1915,80 |
| Marco tedesco | 985,41 |
| Franco francese | 291,92 |
| Lira sterlina | 2692,34 |
| Fiorino olandese | 877,85 |
| Franco belga | 47,756 |
| Peseta spagnola | 11,635 |
| Corona danese | 258,52 |
| Lira irlandese | 2628,57 |
| Dracma greca | 6,301 |
| Escudo portoghese | 9,798 |
| Dollaro canadese | 1229,43 |
| Yen giapponese | 13,389 |
| Franco svizzero | 1138,10 |
| Scellino austriaco | 140,03 |
| Corona norvegese | 247,74 |
| Corona svedese | 224,95 |
| Marco finlandese | 332,91 |
| Dollaro australiano | 1271,44 |

**97A1221**

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

### Iscrizione dell'associazione «Pro-Marche Consorzio di cooperative a r.l.», in Moresco, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1996, n. 9697146, è stata accertata la sussistenza all'associazione «Pro-Marche Consorzio di cooperative a r.l.», con sede in Moresco (Ascoli Piceno), via Piane n. 65/66, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968, nonché dall'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 183 dell'elenco nazionale di produttori ortofrutticoli e può operare sul territorio delle province di Ascoli Piceno, Macerata e comuni limitrofi, di cui all'art. 5 della citata legge e, ad essa, inoltre, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

**97A1141**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Sospensione della riscossione di imposte dovute dalla ditta Nataloni Germano, in Nepi**

Con decreto 19 dicembre 1996, la riscossione del carico tributario di L. 1.882.459.254, dovuto dalla ditta Nataloni Germano, con sede in Nepi (Viterbo), è stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Viterbo nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. In via cautelare, il concessionario, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la parte del credito erariale non tutelato da atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

97A1139

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Messina**

Con decreto interministeriale n. 614 in data 16 gennaio 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Marina a quella dei beni patrimoniali dello Stato, della ex Batteria S. Agata, riportata nel catasto del comune di Messina, alla partita n. 9954, al foglio di mappa n. 62, particella n. 68/p, della superficie totale di mq 113.

97A1140

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Modificazione alla composizione del comitato di sorveglianza delle società Tecfinance S.p.a. di Roma, Appia - Industrie acque minerali S.p.a. di Roma, Cominvestor S.p.a. di Roma, Si.M.I. S.p.a. di Napoli, S.p.a. Ingg. Nervi & Bartoli di Roma, M.C.M. - Minturno contenitori metallici S.p.a. di Minturno, Fer.Co. S.p.a. di Roma, Ortogela S.p.a. di Roma e Lectio S.r.l. di Roma.**

Con decreto in data 10 febbraio 1997 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni da componente del comitato di sorvegianza, nominato in rappresentanza dei creditori, delle società Tecfinance S.p.a. di Roma, Appia - Industrie acque minerali S.p.a. di Roma, Cominvestor S.p.a. di Roma, Si.M.I. S.p.a. di Napoli, S.p.a. Ingg. Nervi & Bartoli di Roma, M.C.M. Minturno contenitori metallici S.p.a. di Minturno (Latina), Fer.Co. S.p.a. di Roma, Ortogelà S.p.a. di Roma, Lectio S.r.l. di Roma presentate dal Monte dei Paschi di Siena.

Con lo stesso provvedimento è stata, inoltre, revocata la nomina a componente del medesimo comitato di sorveglianza, in rappresentanza dei creditori, della Finsider S.p.a., nonché ridotto da cinque a tre il numero dei componenti del comitato stesso.

A seguito del predetto provvedimento, il comitato di sorveglianza predetto resta pertanto composto da:

avv. Achille De Angelis, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro, n. 25/C, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1° gennaio 1954, funzionaria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperta;

un rappresentante della S.p.a. Cementi armati centrifugati, in rappresentanza dei creditori.

97A1134

**Riattribuzione alla ditta Altavilla Francesca del marchio di identificazione dei metalli preziosi «30 ME»**

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 30 gennaio 1997 è stato riattribuito il marchio di identificazione «30 ME» alla ditta Altavilla Francesca, con sede in Messina, via E.L. Pellegrino n. 63, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del regolamento sopra citato.

97A1135

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

**Riconoscimento della personalità giuridica del consorzio universitario denominato «Centro per lo studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti», in Messina.**

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1997 è stata riconosciuta la personalità giuridica del consorzio universitario denominato «Centro per lo studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti», con sede in Messina, e ne è stato approvato lo statuto.

97A1222

## ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

**Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 1997, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.**

Le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative ai mesi del 1995 e ai mesi del 1996 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti, sono riportate nel seguente prospetto:

| MESI | | Variazioni percentuali sul corrispondente mese | |
|---|---|---|---|
| | | dell'anno precedente | di due anni precedenti |
| 1996 | Gennaio | 5,5 | 9,6 |
| | Febbraio | 5,0 | 9,5 |
| | Marzo | 4,5 | 9,6 |
| | Aprile | 4,5 | 10,0 |
| | Maggio | 4,3 | 10,0 |
| | Giugno | 3,9 | 10,0 |
| | Luglio | 3,6 | 9,5 |
| | Agosto | 3,4 | 9,4 |
| | Settembre | 3,4 | 9,4 |
| | Ottobre | 3,0 | 8,9 |
| | Novembre | 2,6 | 8,8 |
| | Dicembre | 2,6 | 8,5 |
| 1997 | Gennaio | 2,6 | 8,3 |

97A1187

## REGIONE PUGLIA

### Variante al piano regolatore generale del comune di San Severo

La giunta della regione Puglia con atti n. 4444 del 23 ottobre 1996 e n. 6211 del 3 dicembre 1996 (esecutivi a norma di legge), ha approvato definitivamente, per i motivi e con le prescrizioni di cui ai provvedimenti stessi, la variante al piano regolatore generale vigente relativa alla regolamentazione per l'utilizzo delle zone «D» del centro abitato del comune di San Severo (Foggia).

**97A1142**

## PROVINCIA DI ANCONA

### Approvazione di deroga al vigente strumento urbanistico del comune di Ancona

Il consiglio provinciale, con deliberazione n. 220 del 26 novembre 1996 (V C.C.R.M. n. 25054 dell'8 gennaio 1997), ha approvato, ai sensi degli articoli 3 e 68 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, la deroga al vigente strumento urbanistico del comune di Ancona per il rilascio della concessione edilizia relativa al cambio di destinazione dell'edificio di proprietà della società S. Marco Ventuno, locato al comune di Ancona, in via dell'Industria n. 9, a sede del giudice di pace, conformemente ai pareri, allegato n. 1 e allegato n. 2 alla predetta deliberazione, quali parti integranti e sostanziali.

**97A1143**

## UNIVERSITÀ DI SALERNO

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali* (sede di Benevento):

«chimica generale ed inorganica» (settore disciplinare: C03X).

Gli aspiranti al tresferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**97A1164**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

### BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

### LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

## MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

## MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

## PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

## PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

## SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11